

# RESOCONTO STENOGRAFICO

---

## 348<sup>a</sup> SEDUTA (antimeridiana)

### MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

---

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

#### INDICE

<b>Congedi</b> ..... <b>Commissioni legislative</b> (Comunicazione di richiesta di parere) ..... <b>Corte costituzionale</b> (Comunicazione di sentenze) ..... <b>Decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio</b> (Comunicazione) ..... <b>Disegni di legge</b> (Annuncio di presentazione) ..... (Comunicazione di invio alle competenti Commissioni legislative) ..... <b>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica».</b> (849/A) (Seguito della discussione): PRESIDENTE ..... 12601, 12603 12604, 12606, 12607, 12608, 12609, 12612, 12613 CUSIMANO (MSI-DN) ..... 12602, 12609 GALIPÒ (DC), relatore* ..... 12603, 12605, 12611 PIRO (Gruppo Misto)* ..... 12603, 12605, 12606, 12612 D'URSO (PCI-PDS)* ..... 12606, 12609 GORZONE, Assessore per il territorio e l'ambiente ..... 12609, 12614 PAOLONE (MSI-DN) ..... 12609 COLOMBO (PCI-PDS) ..... 12612	<b>Pag.</b> 12592 12593 12593 12594 12592 12593 12593 12592 12593 12601, 12603 12604, 12606, 12607, 12608, 12609, 12612, 12613 12602, 12609 12603, 12605, 12611 12603, 12605, 12606, 12612 12606, 12609 12609, 12614 12609 12612
---	--

\*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A) (Discussione):  
  PRESIDENTE ..... 12617  
  RUSSO (PCI-PDS), Vicepresidente della Commissione ..... 12617  
  CRISTALDI (MSI-DN) ..... 12617

#### **Giunta regionale**

(Comunicazione di deliberazioni concernenti ripartizione territoriale di fondi di bilancio) ..... (Comunicazione di regolamenti di esecuzione approvati)	12594 12594
---	----------------

#### **Governo regionale**

(Comunicazione della situazione di cassa della Regione siciliana al 31 dicembre 1990) .....	12594
---	-------

#### **Interrogazioni**

(Annunzio) ..... (Annunzio di risposte scritte) ..... (Svolgimento): PRESIDENTE ..... PICCIONE, Assessore per i lavori pubblici ..... CRISTALDI (MSI-DN) .....	12595 12592 12600 12601 12601
---	---

#### **Interpellanze**

(Annunzio) .....	12599
------------------	-------

#### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE ..... CUSIMANO (MSI-DN) ..... PIRO (Gruppo Misto)* ..... LA RUSSA, Assessore per gli enti locali ..... PURPUR (DC) .....	12616, 12617 12614, 12615, 12617 12615 12615, 12616 12616
---	---

#### **Sull'iter del disegno di legge n. 20 per la ricerca e la promozione agricola**

PRESIDENTE ..... DAMIGELLA (PCI-PDS) .....	12620 12620
---	----------------

#### **Sulla data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale**

PRESIDENTE ..... MARTINO (PLI) ..... LA RUSSA, Assessore per gli enti locali .....	12621 12621 12621
--	-------------------------

(\*) Intervento corretto dall'oratore

**Allegato:**

- Risposte scritte ad interrogazioni:
- Risposte scritte dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, alle interrogazioni:
 

n. 1756 degli onorevoli Parisi e Risicato .....	12624
n. 1783 degli onorevoli Risicato ed altri .....	12625
n. 1799 degli onorevoli Virlinzi ed altri .....	12625
n. 1822 dell'onorevole Natoli .....	12626
n. 1944 degli onorevoli Aiello ed altri .....	12627
n. 2044 dell'onorevole Altamore .....	12628
n. 2074 dell'onorevole Tricoli .....	12630
n. 2165 dell'onorevole Natoli .....	12630
n. 2203 dell'onorevole Piro .....	12631
n. 2237 dell'onorevole Gentile .....	12632
n. 2257 dell'onorevole Palillo .....	12633
n. 2314 dell'onorevole Altamore .....	12636

La seduta è aperta alle ore 10,05.

COSTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli: Ferrante, per la seduta di oggi; Campione e Ravidà, per le sedute di oggi e di domani.

Non sorgendo osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state rese, dall'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

numero 1756: «Sollecito avvio dei lavori di esecuzione dei lotti 22 bis, 23 e 23 bis dell'autostrada Palermo-Messina, nel tratto compreso fra i comuni di S. Agata di Militello e Caronia», degli onorevoli Parisi e Risicato;

numero 1783: «Provvedimenti urgenti per eliminare gli inconvenienti registratisi presso gli uffici di collocamento, in attuazione della riforma voluta dalla legge regionale numero 2 del 1988», degli onorevoli Risicato, Laudani, Gueli, La Porta;

numero 1799: «Ripristino dello stato di legalità sindacale presso l'«Oasi M. Santissima» di Troina», degli onorevoli Virlinzi, Capodicasa, Gulino, Gueli, Bartoli, Laudani, La Porta;

numero 1822: «Avvio di una politica di integrazione per i lavoratori di colore immigrati in Sicilia», dell'onorevole Natoli;

numero 1944: «Indagine conoscitiva in ordine ai provvedimenti restrittivi adottati dal consiglio d'istituto del liceo linguistico «Lanza» di Vittoria nei confronti di alcuni studenti recatisi ad una conferenza cittadina sulla violenza mafiosa», degli onorevoli Aiello, Parisi, Bartoli, Capodicasa, Gueli, Altamore, Gulino;

numero 2044: «Iniziative per salvaguardare il futuro degli operai posti in cassa integrazione guadagni dalla SAIPEM», dell'onorevole Altamore;

numero 2074: «Notizie in ordine alle statistiche concernenti il mercato del lavoro, elaborate e compilate dagli uffici regionali», dell'onorevole Tricoli;

numero 2165: «Ragioni del mancato rispetto della normativa in materia di formazione professionale in Sicilia», dell'onorevole Natoli;

numero 2203: «Iniziative per la regolarizzazione delle posizioni contrattuali, previdenziali ed assicurative di tutti i dipendenti del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni», dell'onorevole Piro;

numero 2237: «Iniziative per la corretta osservanza della normativa sul lavoro in provincia di Siracusa», dell'onorevole Gentile;

numero 2257: «Provvedimenti per assicurare la corretta gestione degli alberghi ex SGAS (Società Grandi Alberghi Siciliani)», dell'onorevole Palillo;

numero 2314: «Ripristino di corrette relazioni sindacali all'interno dello stabilimento petrolchimico di Gela», dell'onorevole Altamore.

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 18 marzo 1991, è stato presentato dal Presidente

della Regione (Nicolosi) su proposta dell'Assessore per gli Enti locali (La Russa) il disegno di legge:

— «Provvedimenti per il potenziamento dell'ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale degli Enti locali» (1047).

#### Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati inviati alle competenti Commissioni:

#### «Affari istituzionali» (I)

— «Modifiche alla legge regionale 21 settembre 1990, numero 36 in materia di collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro» (1013),  
d'iniziativa parlamentare.

#### «Bilancio» (II)

— «Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia» (1039),  
d'iniziativa governativa,  
trasmessi in data 18 marzo 1991.

#### «Attività produttive» (III)

— «Modifica dell'articolo 24, primo comma, della legge regionale 30 marzo 1981, numero 37 concernente disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio» (1017),  
d'iniziativa parlamentare;

— «Modifica all'articolo 24 della legge regionale 30 marzo 1981, numero 37 concernente disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio» (1018),  
d'iniziativa governativa.

#### «Ambiente e territorio» (IV)

— «Predisposizione di una rete di eliporti per i relativi servizi elicotteristici in Sicilia» (1006),  
d'iniziativa parlamentare;

— «Universiadi estive 1997» (1008),  
d'iniziativa governativa;

— «Istituzione dell'Ente parco Floristella-Grottacalda» (1009),  
d'iniziativa parlamentare,  
Parere III Commissione;

— «Provvedimenti per la costruzione degli impianti sportivi e dell'arredo urbano e per il miglioramento della frazione Giardina Gallotti di Agrigento» (1015),  
d'iniziativa parlamentare;

— «Agevolazioni per i collegamenti telefonici delle isole minori» (1020),  
d'iniziativa parlamentare.

#### «Cultura, formazione e lavoro» (V)

— «Interventi finanziari in favore dell'Istituto mediterraneo di scienze criminalistiche, medico-legali e sociali, con sede in Catania» (1016),  
d'iniziativa governativa,

— «Provvidenze per la divulgazione e la valorizzazione delle maschere teatrali popolari siciliane» (1033),  
d'iniziativa governativa,  
trasmessi in data 15 marzo 1991;

— Norme interpretative ed integrative delle leggi regionali 10 febbraio 1990, numero 1 e 7 agosto 1990, numero 32 concernenti anticipazioni del trattamento di cassa integrazione guadagni in favore di lavoratori di aziende in crisi» (1037),  
d'iniziativa governativa,  
trasmesso in data 18 marzo 1991.

#### Comunicazione di richiesta di parere.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta dal Governo e che è stata assegnata alla Commissione legislativa Bilancio (II) la seguente richiesta di parere:

— legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, articolo 19 - Ripartizione fondi servizi ed investimenti ai comuni. Esercizio 1991 (898),  
pervenuta in data 15 marzo 1991,  
trasmessa in data 18 marzo 1991.

#### Comunicazione di sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte costituzionale con sentenza numero 105/1991, nel

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea il 28 luglio 1990 recante «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate», divenuta legge regionale 5 settembre 1990, numero 35, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 agosto 1990, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al numero 60 del registro ricorsi 1990,

ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 della legge approvata dall'Assemblea, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione e all'articolo 36 dello Statuto.

**Comunicazione di delibere della Giunta regionale concernenti ripartizione territoriale di fondi di bilancio.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 1991, numero 6, ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta regionale:

— numero 15 del 22 febbraio 1991: ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1991 — Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste;

— numero 16 del 22 febbraio 1991: ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1991 — Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

— numero 17 del 22 febbraio 1991: ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1991 - Assessorato regionale dell'Industria.

**Comunicazione di regolamenti di esecuzione approvati dalla Giunta regionale.**

PRESIDENTE. Do notizia che la Presidenza della Regione ha comunicato che la Giunta

regionale nella seduta del 22 febbraio 1991 ha approvato i regolamenti di esecuzione:

— della legge regionale 28 luglio 1990, numero 12, concernente «Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana»;

— dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1990, numero 21, recante «Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo».

**Comunicazione relativa alla situazione di cassa della Regione siciliana al 31 dicembre 1990.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione in data 18 marzo 1991 ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47, la situazione di cassa della Regione siciliana al 31 dicembre 1990.

Avverto che copia di detto documento sarà trasmessa alla Commissione «Bilancio».

**Comunicazione di decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio.**

PRESIDENTE. Comunico i seguenti decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio derivanti dall'utilizzazione di somme versate dallo Stato:

— numero 2 del 31 gennaio 1991: versamento della somma di lire 28.404.370.000 da parte del Ministero dei lavori pubblici in attuazione della legge 11 marzo 1988, numero 67 (contributi per ampliamento, costruzione di acquedotti non di competenza statale);

— numero 3 del 31 gennaio 1991: versamento della somma di lire 24.687.488.000 da parte della CEE in attuazione del D.A. 31 gennaio 1991, numero 3/18°B - Interventi CEE in attuazione della decisione della Commissione delle comunità europee;

— numero 4 del 31 gennaio 1991: versamento della somma di lire 26.662.499.485 in attuazione del D.A. 31 gennaio 1991, numero 4/18° B - Interventi CEE in attuazione della de-

cisione della Commissione delle comunità europee del 15 ottobre 1990;

— numero 16 del 13 febbraio 1991: versamento della somma di lire 383.000.000 da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in attuazione della legge 15 ottobre 1981, numero 590 per opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

COSTA, *segretario*:

«All'Assessore per la Cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, premesso che:

— con decreto 15 febbraio 1991, su conforme parere del Consiglio regionale per la pesca, la S.V. onorevole Assessore escludeva, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, numero 25, le aree dei Golfi di Catania, Patti e Castellammare dall'esercizio della pesca del novellame di sarda;

— con successivo decreto del 7 marzo 1991, ingiustamente, e senza sentire il Consiglio regionale della pesca autorizzava nei golfi sopra indicati sino al 31 marzo 1991 la pesca alla specie ittica sopra indicata;

— tale ultima decisione si appalesa assurda, incomprensibile ed in stridente contrasto con quanto stabilito dal precedente decreto;

considerato che autorevoli pareri scientifici ritengono la pesca del novellame di sarda molto dannosa all'azione di ripopolamento in quanto:

a) la cattura del novellame altera la catena alimentare di alcuni pesci (spigole, ariccioli, orate ecc.) in quanto viene a distruggere la biomassa di alimentazione;

b) assieme al novellame del pesce azzurro vengono distrutte specie stanziali di notevole interesse (luvari, saragli, merluzzi, ecc.);

c) il tipo di pesca in questione, erodendo i fondali, determina effetti negativi sugli organismi bentonici;

rilevato, inoltre, che la categoria dei pescatori dei golfi interessati non solo non condivide la decisione relativa al decreto del 7 marzo 1991, ma la ritiene dannosa all'azione di ripopolamento ittico dei golfi predetti, in particolare di quello di Castellammare, dove da tempo il Consorzio del golfo persegue una positiva azione di ripopolamento ittico;

considerato, infine, che contro l'iniziativa della S.V. si sono pronunciati associazioni, categorie e Consigli comunali;

per sapere se non intenda revocare tempestivamente il tanto contestato decreto del 7 marzo 1991» (2620).

LA PORTA.

«All'Assessore per gli Enti locali, premesso che:

— nei giorni scorsi la stampa ha riportato notizie su presunte irregolarità nel servizio di rimozione auto del Comune di Messina: si parla in particolare di mezzi di rimozione non in regola con documenti di circolazione e con gli obblighi di revisione periodica; in seguito ai verbali redatti dai vigili urbani ben 7 mezzi su 10 sarebbero stati costretti a rimanere in rimessa;

— secondo una dichiarazione di un dirigente sindacale, la maggior parte dei vigili urbani di Messina sarebbe attualmente dislocata presso le segreterie degli Assessori ed in altri uffici comunali e non svolgerebbe quindi servizio in strada;

per sapere:

— se è in grado di verificare la fondatezza delle notizie riportate dalla stampa; in particolare se i mezzi impiegati nel servizio di rimozione appartengano al Comune di Messina o alla ditta appaltatrice e, comunque, se il Comune di Messina abbia in dotazione mezzi adatti allo scopo;

— come mai le irregolarità, qualora effettivamente sussistenti, non siano mai state rilevate in passato; come mai, visto che della vicenda pare essere arrivata ad interessarsi la Magistratura, il comandante dei Vigili Urbani di Messina abbia già potuto smentire i rilievi mossi al servizio di rimozione e l'Assessore comunale alla viabilità abbia potuto disporre "l'archiviazione" del caso;

— in quale misura i vigili urbani di Messina siano assegnati al servizio in strada o invece ad altri servizi, e quali siano questi ultimi» (2621).

PIRO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i Lavori pubblici per sapere se intendano far conoscere quali iniziative abbiano adottato per risolvere il grave problema viario che affligge i centri di Gioiosa Marea, Piraino e Brolo.

Com'è noto, per il verificarsi di una nuova frana lungo la statale che collega i comuni di Gioiosa Marea e Brolo, l'Anas ha ritenuto di chiudere al traffico detta strada.

Di contro non si riscontra altrettanta prontezza nell'adozione di lavori urgenti per il ripristino del transito.

Sembra superfluo sottolineare, ma appare doveroso rilevarlo, che il danno che ne deriva alle due comunità è grave, se si tiene conto del disagio cui sono sottoposti numerosi lavoratori pendolari e studenti che sono impediti a raggiungere rispettivamente i posti di lavoro e le scuole di Patti.

Tanto più che le alternative alla viabilità statale sono costituite da poche impraticabili trazzere» (2622) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

ORDILE.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che una grave situazione è venuta a determinarsi nella provincia di Messina nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Com'è noto, l'articolo 6, lettera *d*) del D.P.R. numero 915 del 1982 e l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del D.A. numero 288 del 1989 disciplinano lo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da materiali provenienti da demolizioni, scavi e sbancamenti nelle fasi di raccolta, trasporto e conferimento-concessione di autorizzazioni a subappalto;

considerato che:

— purtroppo, sembra che numerosi enti continuino a non uniformarsi alle suddette norme concedendo autorizzazioni al subappalto per lavori di sbancamento a ditte sprovviste di specifica autorizzazione;

— l'Associazione Autotrasportatori Movimento Terra di Messina ha espresso il suo rammarico per il mancato rispetto della legge che si concretizza in un trattamento di favore per ditte non autorizzate;

per sapere se non intendano disporre un'attenta e puntuale verifica presso gli enti interessati al fine di accertare il rispetto della normativa vigente e al contempo se non intendano emanare ancora precise e categoriche direttive dirette a mettere ordine in un settore così delicato» (2623) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

ORDILE.

«All'Assessore per l'Industria, per sapere:

— quale fondamento abbia la notizia apparsa sulla stampa relativa al potenziamento della centrale termoelettrica policombustibile presente all'interno dello stabilimento ENICHEM di Gela;

— in particolare, nel caso rispondesse al vero la notizia, se il Governo regionale non giudichi la richiesta dell'Enel come il tentativo di riproporre nel territorio di Gela un impianto fortemente inquinante e dannoso per l'ambiente, il territorio e la salute dei cittadini.

Il sottoscritto interrogante ricorda a tal proposito che già la popolazione ed il consiglio comunale di Gela hanno detto no all'installazione di una centrale termoelettrica a carbone o policombustibile e che lo stesso Assessorato ne ha revocato il relativo decreto di autorizzazione;

per sapere altresì:

— se la scelta non sia in netto contrasto con il riconoscimento del territorio di Gela come "zona ad alto rischio ambientale" e tale da rendersi indispensabile l'intervento di risanamento da parte del Ministero dell'ambiente;

— se l'eventuale accordo ENEL-ENICHEM serva a risolvere i problemi di rilancio della chimica e dello stabilimento di Gela;

— infine, se, prima che venga adottato qualunque provvedimento governativo regionale, intenda sentire il Consiglio comunale di Gela e ogni altro movimento gelese interessato alla questione in una riunione dello stesso Consiglio comunale appositamente convocata con la diretta sua partecipazione» (2624).

CICERO.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

— “Non risulta pervenuto il pagamento della fattura del periodo luglio/agosto 1990 n. ... di L. ... compreso IVA” così è scritto nell'avviso di pagamento inviato all'utente per il periodo settembre 1990 - ottobre 1990;

— l'utente controlla la bolletta gelosamente custodita del periodo luglio e agosto e trova di averla pagata, come ricordava, il 3 settembre 1990 presso l'ufficio postale di Marina di Patti e considera un “ritardo postale” quanto gli è capitato di leggere pur sapendo che tra l'ufficio postale di Marina di Patti e l'ufficio ENEL, capo zona di Patti, la distanza è inferiore a duemila metri;

considerato che:

— passa il tempo e nel marzo del 1991 una squadra dell'ENEL passa a tappeto per tagliare la corrente elettrica in tante case private di tutta la zona;

— un utente per vocazione “protestante” apprende che è stato rubato un plico postale contenente le bollette pagate e da questo furto la dirigenza dell'ENEL presume di avere il diritto di infliggere all'utenza la condanna di lasciare al buio tanti cittadini come “al buio” sono rimasti gli autori del furto dei plachi o del plico;

— è veramente incomprensibile la tesi che il cittadino utente aveva l'obbligo, come se fosse un perdigorio, di recarsi alla sede dell'ENEL di Patti, anche se distante decine di chilometri, per mostrare la ricevuta di pagamento, perché solo così l'ENEL avrebbe potuto sapere chi aveva pagato e chi non aveva pagato, quando sarebbe stato più facile e doveroso un censimento fatto dal personale ENEL in dieci mesi di tempo per accettare questa stessa cosa senza fare carico agli utenti, “impuzzando” le loro case per quanti detenevano derrate deperibili nei frigoriferi, e non dimostrare in quale conto dispregiativo è tenuto il rapporto cittadino-Stato in un angolo del profondo Sud di terra siciliana;

per sapere se non ritenga di deprecare nella sede istituzionale del Parlamento il contributo al malessere sociale nel dare incremento alla sfiducia nel rapporto cittadino-Stato il cui solco di separazione si allarga sempre più nella valutazione politica che ogni atto dello Stato

o della Regione o degli enti preposti, che può essere interpretato come un atto di prevaricazione, rappresenta sempre un contributo alla cultura mafiosa» (2626).

NATOLI.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

— l'Assessore per il Lavoro, onorevole Giuliana, ha partecipato alla trattativa per il rinnovo del CCNL 89/91 per gli operatori della formazione professionale, firmando il protocollo politico e lo stesso CCNL;

— la delibera della Giunta regionale numero 88 del 22 febbraio 1991 recepisce il CCNL 89/91 facendo riferimento alla delibera numero 55/88 nella quale veniva sancita l'applicazione del contratto;

— l'articolo 13 della legge regionale numero 24 del 1976 obbliga gli enti al rispetto del CCNL, sia per gli aspetti economici che normativi;

— gli Enti non perseguono scopo di lucro e gli operatori hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

— la legge reginale numero 24 del 1976 norma tutto il settore della formazione professionale compresi i CIAPI, per i quali nessuna garanzia è esclusa o limitata;

per sapere:

— quale valore si intenda dare al protocollo politico firmato dall'Assessore che sancisce l'inscindibilità normativa ed economica del CCNL;

— quali garanzie retributive, previste dall'articolo 27 del CCNL 89/91, sono ancora riservate agli operatori della delibera numero 88 del 1991, difformi dalla delibera numero 55 del 1988 che non escludeva nessun aspetto contrattuale;

— quale norma di legge differenzia gli operatori tutti del sistema regionale della formazione professionale dagli operatori del CIAPI relativamente alle garanzie occupazionali e retributive» (2627).

PIRO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

— con decreto del 15 dicembre 1987 l'Assessore alla Presidenza ha bandito un concorso interno per il passaggio dalla qualifica di assistente a quella di dirigente;

— la legge regionale numero 21 del 9 maggio 1986 ha fissato i seguenti principi per il passaggio:

*a)* requisito dell'anzianità effettiva di servizio nella qualifica;

*b)* esame previsto dalla legge numero 7 del 1971;

*c)* graduatorie formate in base al punteggio delle rispettive prove scritte ed orali più anzianità;

*d)* una commissione formata da un direttore regionale e quattro dirigenti;

considerato che da parte del "Coordinamento assistenti della Regione siciliana" è stato fatto rilevare come la predetta normativa sia stata stravolta all'atto dell'emanaione del decreto e successivamente, allorché veniva nominato a presiedere il concorso un funzionario che non ha la qualifica di direttore regionale;

per sapere:

— se non intendano verificare immediatamente se sussistano violazioni di legge e provvedere di conseguenza alla sospensione dei lavori della commissione;

— se i concorrenti ammessi alla prova orale possedevano i requisiti per l'ammissione al concorso e per quale motivo ci sono state ammissioni con riserva» (2628). (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza.*)

PIRO.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore alla Presidenza e all'Assessore per i Beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali il personale assunto ai sensi delle leggi regionali numero 26 del 1986 e numero 11 del 1990 è stato assegnato all'Opera universitaria e all'Ufficio della Motorizzazione civile di Messina.

Il predetto personale, costituito da geometri, architetti, ingegneri e geologi, come è noto, è

stato assunto per essere destinato agli uffici del Genio civile.

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge regionale numero 11 del 1990 può essere utilizzato anche presso Amministrazioni regionali nel rispetto delle qualifiche professionali possedute.

Tale personale assegnato all'Opera universitaria di Messina è stato in un primo momento attribuito alla Soprintendenza dei beni culturali da parte della Presidenza della Regione, ma successivamente dirottato all'Opera universitaria.

Se è perfettamente legittima — ed è anzi auspicabile un incremento — l'utilizzazione di tecnici presso la Soprintendenza ai beni culturali, tenuto conto soprattutto delle esigenze connesse alla tutela del patrimonio culturale dell'Isola e a tutte le iniziative dirette alla conservazione e fruizione dei beni culturali, non si vede quali giustificazioni possano addursi per legittimare l'assegnazione di qualificati tecnici all'Opera universitaria ed in special modo alla Motorizzazione civile.

Non si comprende quali compiti possano essere assegnati a geologi, geometri, architetti ed ingegneri per garantire il funzionamento dell'Opera universitaria e della Motorizzazione civile.

Tenuto conto, quindi, che le esigenze della predetta Opera e della motorizzazione civile non possono essere soddisfatte da tecnici e che i tecnici stessi verrebbero ad essere utilizzati in mansioni non aderenti alla qualifica posseduta e quindi in contrasto con il disposto della legge regionale numero 11 del 1990, l'interrogante chiede di sapere se non intendano rivedere la questione e valutare con attenzione l'assegnazione dei tecnici di cui sopra alla Soprintendenza di Messina che sicuramente ne valorizza e stimola le caratteristiche professionali possedute attraverso un'adeguata e legittima utilizzazione» (2629).

ORDILE.

PRESIDENTE. Le interrogazioni annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

COSTA, *segretario:*

«Al Presidente della Regione ed all'Assessore per l'Agricoltura e le foreste, per sapere:

— se siano a conoscenza che il 15 c.m. venti ciclonici hanno distrutto numerosissime serre e provocato gravissime perdite alla già provata agricoltura ragusana;

— quali urgenti provvedimenti intendano adottare per identificare e quantizzare i danni per venire incontro agli agricoltori colpiti» (2625) (*L'interrogante chiede risposta con urgenza*).

XIUMÈ.

PRESIDENTE. L'interrogazione annunciata è stata già inviata al Governo.

#### Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

COSTA, *segretario*:

«All'Assessore per l'Industria e all'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che:

— è stato dato risalto nei giorni scorsi dalla stampa regionale all'intenzione, confermata anche dall'Assessore regionale per l'Industria, di costruire una centrale elettrica a Gela; tale nuovo impianto dovrebbe sorgere all'interno dell'area del petrolchimico dell'Enichem e verrebbe a realizzare un forte potenziamento della centrale termoelettrica già esistente, alimentata a carbone;

— negli «Elementi di supporto alla pianificazione energetica regionale», editi dall'ESPI nel dicembre 1990, si individua chiaramente tra gli interventi in programma l'intenzione di costruire una nuova centrale a policombustibile all'interno dello stabilimento ENI di Gela per 1.280 Mw;

— la centrale proposta è identica (è sostanzialmente la stessa) a quella proposta dall'ENEL e bloccata a seguito delle numerose proteste sollevate a causa del notevole impatto ambientale che avrebbe avuto, essendo ancora una volta basata sulla scelta prioritaria del carbone, proteste che portarono alla raccolta di circa 13.000 firme per l'indizione di un referendum popolare per respingere l'ipotesi di centrale ed al-

la revoca del decreto assessoriale di localizzazione;

per conoscere:

— se effettivamente, ed in quale sede, sia stata assunta decisione formale in merito alla costruzione della centrale citata in premessa;

— se non ritengano che tale scelta contraddica nettamente gli impegni assunti dallo stesso Governo di attendere le risultanze del Piano energetico regionale che non è stato ancora neppure presentato;

— come si possa conciliare la prevista centrale con il fatto che Gela è stata dichiarata «area ad alto rischio ambientale», in cui occorre procedere ad iniziative di risanamento e riequilibrio territoriale;

— se non ritengano necessario far procedere ogni scelta da precisi pronunciamenti popolari;

— se non ritengano necessaria la conversione a metano dell'attuale centrale ENI a carbone, altamente inquinante» (648).

PIRO.

«All'Assessore per il Territorio e l'ambiente, premesso che:

— il CASI di Palermo ha elaborato il progetto di un impianto di depurazione consortile, al servizio dell'agglomerato industriale di Carini, nonché di alcuni comuni gravitanti nella zona, localizzato in località «Torre Ciachea» nel comune di Carini;

— il progetto per circa 53 miliardi è stato approvato dal CTAR con voto numero 16537 del 1989 con prescrizioni che hanno comportato la redazione di una variante che ne eleva l'importo a circa 67 miliardi;

— la zona dove è stato localizzato il depuratore è ampiamente al di fuori dei confini dell'ASI di Carini (circa 800 metri) ed è classificata dal PRG di Carini con destinazione ad insediamenti turistico-alberghieri;

— l'articolo 45 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27 prescrive che la costruzione degli impianti di depurazione non deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici;

— non vale a sanare il contrasto il fatto che il P.R.G. dell'ASI di Palermo, con variante

approvata con D.A. numero 776 del 1987, abbia destinato l'area all'insediamento di depuratori, dal momento che i PRG delle ASI producono gli stessi effetti dei piani territoriali di coordinamento e quindi hanno soltanto valore indicativo, e nel caso di contrasto con il P.R.G. di un comune è quest'ultimo che prevale, salvo il potere-dovere del Comune di recepire nel proprio P.R.G. le indicazioni del piano A.S.I.;

— non risulta che il Comune di Carini abbia ancora apportato varianti al proprio strumento urbanistico;

— l'impianto progettato, per il suo carattere misto (civile e industriale), non consente il riuso irriguo delle acque reflue così come prescritto dalla normativa in vigore (legge numero 319 del 1976; allegato 5 alla delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977; legge regionale numero 27 del 1986 e circolare applicativa);

— il corpo idrico ricettore, soffrendo già di accumulo e di autoinquinamento e di limitata capacità di autodepurazione, imporrebbe lo spostamento del refluo al di fuori della baia di Carini; fatto questo già evidenziato e suggerito da studi condotti presso l'Università di Palermo;

— il Golfo di Carini, nel quale è previsto lo sbocco della condotta marina, è già interessato da un progetto della provincia regionale di Palermo volto alla difesa della fauna ittica ed alla valorizzazione della fascia costiera che prevede un intervento specifico nella baia di Carini per la creazione di oasi di ripopolamento floro-faunistico;

— lo scarico a mare del refluo può dare origine ad incompatibilità ambientali per i possibili fenomeni di accumulo di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche e nocive;

— la zona interessata dall'insediamento galleggia praticamente sull'acqua presente a quote minime e ciò sembra avere determinato la variante di 13 miliardi, oltre a prospettare la probabilità di altri numerosissimi interventi;

per sapere:

— se non ritenga necessario sottoporre a verifica di conformità urbanistica la localizzazione proposta, nonché a verifica di impatto e compatibilità ambientale l'impianto proposto;

— se non ritenga che vada verificata altresì la possibilità che venga proposto un insediamento alternativo» (649).

PIRO.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'oggi annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

#### Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Lavori pubblici».

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni della rubrica «Lavori pubblici».

Per assenza dall'Aula dei rispettivi firmatari alle interrogazioni numero 1941, «Consolidamento della scarpata sovrastante l'abitato di Butera», dell'onorevole Altamore e n. 2009, «Provvedimenti per dotare di una nuova chiesa il popoloso quartiere di via Dante, in Agrigento», dell'onorevole Palillo, verrà data risposta scritta.

Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 1948, «Accertamento della rispondenza degli importi delle bollette EAS agli effettivi consumi di acqua potabile dell'utenza di Castellammare del Golfo (Trapani)», dell'onorevole Cristaldi.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

COSTA, *segretario*:

«Al Presidente della Regione ed all'Assessore per i Lavori pubblici, per sapere:

— se siano a conoscenza dello stato di mallessere esistente tra la popolazione di Castellammare del Golfo per la precaria situazione in cui riversa il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in quella città;

— se risponda al vero che ai cittadini di Castellammare sono state recentemente recapitate bollette Eas di rilevante importo rispetto ai consumi di acqua dei cittadini interessati e se, in particolare, con tali bollette sono state chieste anticipazioni sul consumo relativo ad esercizi

futuri, cosa che ha del paradossale se si tiene conto che, comunque, le somme pagate dai cittadini sarebbero di gran lunga superiori a quelle che i cittadini stessi dovrebbero pagare per l'effettivo consumo di acqua;

— se siano a conoscenza che tale situazione è stata notificata al Prefetto di Trapani ed agli organi regionali competenti e quali siano state le determinazioni adottate in merito;

— se non ritengano che debba essere adottato, qualora nel frattempo non si sia provveduto in merito, un provvedimento di sospensione di pagamento sino al completo chiarimento della vicenda» (1948).

CRISTALDI.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

PICCIONE, *Assessore per i Lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione al contenuto dell'interrogazione in argomento, posso comunicare che l'EAS, l'ente acquedotti siciliani, con propria nota del 12 aprile 1990 ha significato che gli addebiti realizzati con la bolletta 89/4 comprendono le ecedenze riscontrate nell'esercizio 1988 e non anticipazioni sul consumo relativo ad esercizi futuri. Di conseguenza, trattasi di importi richiesti per erogazioni d'acqua regolarmente effettuate.

Sempre a cura dell'EAS sono stati disposti ed effettuati gli accertamenti di rito riscontrando in modo inconfondibile che i quantitativi d'acqua addebitati ai singoli utenti sono stati regolarmente erogati; salvo che per quei pochi casi, rientranti peraltro nella normale attività di elaborazione e di rilevamento, in cui sono stati riscontrati degli errori e per i quali si è provveduto ad adottare i conseguenziali atti di rimborso.

Sulla scorta di quanto precede allo stato degli atti, ho ritenuto di non potere adottare alcun provvedimento di sospensione del pagamento delle bollette E.A.S. per gli utenti di Castellammare del Golfo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cristaldi ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevole Assessore, mi dichiaro insoddisfatto della ri-

posta fornita dal Governo per alcuni motivi che succintamente illustrerò. Primo: l'E.A.S., nel conteggiare la quantità di acqua erogata, effettua il computo alla fonte. Nessuno mette in dubbio che l'E.A.S. eroghi un certo quantitativo di acqua. Il fatto è che ai cittadini, che vengono chiamati a pagare le bollette, questo quantitativo di acqua non arriva. Il conteggio dell'E.A.S. non è attendibile, perché nessuna verifica è stata effettuata presso i contatori in quanto almeno il 50 per cento dei contatori di Castellammare del Golfo è fuori uso. Non si comprende, quindi, con quale «fantasia» l'E.A.S., secondo conteggi e parametri che noi sconosciamo, possa giungere al punto tale di quantificare la somma. Tra l'altro, questa situazione, che in questo momento riguarda il comune di Castellammare del Golfo, è praticamente estensibile a moltissimi comuni della Sicilia.

Non posso essere affatto soddisfatto, nemmeno dell'ultima parte della risposta, quando si dice — credo con una certa sufficienza da parte dell'E.A.S. — che non esistono nemmeno le argomentazioni per giungere ad una sospensione dei pagamenti.

Il fatto incredibile qual è? Che l'utente non solo è chiamato a pagare somme più esose rispetto agli anni precedenti, ma, addirittura, non riceve acqua da parte dell'E.A.S. Vorrei invitare, dunque, il Governo a rivedere il problema, non tanto per la questione sollevata nell'interrogazione, ma perché la quantità di acqua realmente erogata dall'E.A.S. giunga nelle case dei cittadini.

Ribadisco la mia insoddisfazione per la risposta data.

#### Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto terzo dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, in materia urbanistica» (849/A).

PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numero

849/A, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, in materia urbanistica», interrotto nella seduta numero 319, dell'11 novembre 1990, dopo la lettura dell'articolo 2 ed a seguito dell'accoglimento della richiesta di rinvio in Commissione.

Comunico che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Piro, Galasso e Capodicasa:

*aggiungere il seguente comma:* «Il settimo comma dell'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, così come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 14 è così sostituito: "Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva e proriserva comprese nel piano approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 14, è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma"»;

*aggiungere il seguente comma:* «All'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 14, è aggiunto il seguente comma: "Nelle aree classificate 'A' della proposta di Piano regionale delle riserve di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 14"»;

— dall'onorevole Piro:

*aggiungere il seguente comma:* «All'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, sono aggiunti i seguenti commi: "1. Nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di piano, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla osta dell'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale.

2. Sulle richieste di nulla osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emissione del decreto di istituzione della riserva"»;

— dal Governo:

*al secondo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente:* «Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a), d) ed e), della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ho sollecitato (e la sollecitazione è stata accolta dai Presidenti degli altri gruppi, nonché dal Governo) l'esame di questo disegno di legge, soprattutto perché esso prevede la proroga dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici. Quindi il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento che, ripeto, ha sollecitato, anche perché molte forze del mondo del lavoro ne attendono l'approvazione per potere realizzare delle costruzioni e dare così occupazione alle maestranze.

Signor Presidente, vorrei adesso rilevare — ed è questo il motivo principale per cui ho preso la parola — che ieri il Palazzo del Parlamento siciliano era circondato, non era agibile: i deputati non potevano lasciare la sede dell'Assemblea regionale siciliana; alcuni parlamentari che hanno tentato di farlo sono stati offesi da una folla urlante di scioperanti (peraltro non ho capito a quale categoria appartenessero) che non ha consentito loro, appunto, di lasciare il Palazzo. Nemmeno nelle repubbliche del Sud America accadono cose del genere.

Come è noto, la Commissione bilancio ieri ha lavorato tutta la giornata in quanto doveva tentare di reperire i fondi — e ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà — necessari per dare copertura finanziaria ai vari disegni di legge. Abbiamo sul tappeto molti disegni di legge, alcuni dei quali essendo di struttura — ed è bene che si sappia — vanno approfonditi. Insomma, il Parlamento sta lavorando nei limiti delle possibilità, e comunque a nessuno è consentito di circondare il Palazzo

ed evitare l'accesso o l'uscita ai parlamentari liberamente eletti dal popolo siciliano!

Signor Presidente, non sto prendendo la parola per protestare, perché noi sappiamo difenderci benissimo da soli, come penso anche altri parlamentari, ma la invito, congiuntamente a tutto l'Ufficio di Presidenza, ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'agibilità del libero Parlamento; agibilità che ieri non è stata assicurata! Abbiamo inoltre il sospetto che qualcuno fomenti queste azioni. Posso anche immaginare che da ora in avanti queste azioni potranno anche essere portate a conseguenze diverse, se è vero — come sospetto — che c'è qualche agitatore di professione che cerca, in vista magari del rinnovo di questo libero Parlamento, di giocarsi tutte le carte, compresa quella di fomentare masse che magari hanno una legittima aspettativa (non un diritto, ma una legittima aspettativa) che il Parlamento è pronto ad esaminare. Ma entro questi limiti, e soprattutto in una libertà assoluta di azione e di movimento!

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Cusimano che farò gli opportuni passi, attraverso i deputati Questori, per esaminare la portata di quanto accaduto ieri e cercare, nei limiti del possibile, di eliminare quanto giustamente sottolineato.

Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo all'articolo 2?

SANTACROCE, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa al primo emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dagli onorevoli Piro ed altri.

GALIPÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ, *relatore*. Signor Presidente, su questo emendamento la Commissione, pur avendone in linea di massima valutato la positività, ha ritenuto di non dare il proprio assenso rinviando il tutto a una rilettura, da effettuare nella prossima legislatura, delle leggi regionali in materia di parchi e riserve.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'onorevole Galipò ha riferito quanto detto nel dibattito che si è sviluppato in queste settimane intorno alle questioni che con gli emendamenti sono state poste e anche alle questioni che sono state poste, anche se non formalizzate, da parte del Governo relative a tutta la materia dei parchi e delle riserve. Ovviamente ritengo validi gli emendamenti; tuttavia, in un quadro di definizione di un disegno complessivo su questo provvedimento, alla fine non posso che accettare la proposizione formulata in Commissione, e pertanto dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, il ritiro degli emendamenti a mia firma, presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro, Galasso e Capodicasa il seguente emendamento:

*articolo 2 bis:* «Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, così come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 14, è sostituito dal seguente: "Per le violazioni edilizie commesse nelle zone A, B, C del Parco, i poteri repressivi attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 1985, numero 37, al sindaco, sono tutti esercitati esclusivamente dal Presidente dell'Ente parco.

Restano salvi i poteri del sindaco per le violazioni commesse nelle zone D.

Decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione senza che il sindaco del comune interessato abbia adottato i conseguenti provvedimenti, i poteri allo stesso attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 1985, numero 37 sono integralmente esercitati dal Presidente dell'Ente Parco che è tenuto a portare a compimento l'intera procedura repressiva.

Per le violazioni edilizie nelle zone A, B, C si provvede sempre alla demolizione e al ripristino dei luoghi.

Nelle zone D, per fissare la destinazione finale degli immobili eventualmente confiscati e/o per le modalità dell'eventuale demolizione e del conseguente ripristino dei luoghi, il sindaco vi provvede di concerto con il Presidente dell'Ente Parco”».

PIRO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, *segretario:*

«Articolo 3.

*Obbligo dei comuni*

1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, numero 38, siano prorogati ai sensi del precedente articolo 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione o revisione di quello esistente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti.

4. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio.

5. Decorsi i termini indicati nel presente articolo l'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

*sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

*«Obbligo dei comuni*

1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, numero 38, siano prorogati ai sensi del precedente articolo 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni di cui al precedente comma che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti.

5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di giorni 90, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.

7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive di cui al comma precedente, entro sessanta

giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il Consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di giorni trenta.

8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio.

9. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Decorsi i termini indicati nel presente articolo l'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva entro trenta giorni. Sono fatti salvi gli interventi sostitutivi in corso.

11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, e dell'articolo 15 lettera e della legge regionale 16 giugno 1976, numero 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio.

12. Le spese per detti studi sono a carico dei comuni che vi provvedono con i fondi previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 numero 10, o con disponibilità del proprio bilancio»;

— dall'onorevole Piro:

*aggiungere al comma 1 il seguente:* «I comuni deliberano la formazione o la revisione dei piani regolatori entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

— dagli onorevoli D'Urso, Piro ed altri:

*sostituire il comma 3 con il seguente:* «I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici, avvalendosi, ove sia ritenuto necessario, di consulenze esterne, da affidare a professionisti di comprovata preparazione e capacità. Ove gli uffici tecnici non siano adeguati, i comuni possono conferire con atto motivato gli incarichi a liberi professionisti»;

*inserire dopo il quarto comma il seguente:* «La disposizione di cui al comma precedente

non si applica ai piani regolatori generali in corso di esame presso l'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente».

Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo?

GALIPÒ, relatore. Favorevole.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella qualità di componente la Commissione, sono favorevole all'emendamento interamente sostitutivo del Governo, che peraltro recepisce alcune istanze contenute negli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 3. Vorrei però sottolineare all'attenzione della Commissione e dell'Assessore per il Territorio e l'ambiente, l'importanza del mantenimento dell'emendamento aggiuntivo che era stato presentato al testo contenuto nel disegno di legge, dagli onorevoli D'Urso, Piro, Laudani ed altri, che recita: *inserire dopo il quarto comma dell'articolo 3 il seguente comma:* «la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai piani regolatori generali in corso di esame presso l'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente». Credo che sarebbe utile, anzi indispensabile il mantenimento di questo comma, perché fa riferimento alle prescrizioni esecutive. Se noi rendessimo immediatamente operante la disposizione relativa alle prescrizioni esecutive estendendola anche ai piani regolatori che sono già all'esame dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente, costringeremmo l'Assessorato a restituire i piani regolatori in esame ed i comuni a rivederli integralmente, con un aggravio di costi e di tempi molto oneroso e anche, in qualche caso, pregiudizievole.

Quindi sarei per l'inserimento di questo comma nell'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3.

GALIPÒ, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ, relatore. Signor Presidente, onorevole Assessore, credo che bisognerebbe riformulare sia il comma quarto dell'articolo originario che questo aggiuntivo. Inserire solo que-

st'ultimo e cassare il comma quarto non avrebbe significato in quanto nell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3 il Governo non fa cenno alle prescrizioni esecutive.

PIRO. Sì, ne fa cenno al comma otto.

GALIPÒ, *relatore*. Allora diventa un emendamento al comma 8.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa a lei e a tutta l'Asemblea, poiché c'è stata una revisione dell'emendamento che si è conclusa solo pochi attimi fa, e questo quindi ci mette un po' in imbarazzo. Esaminando più attentamente l'emendamento ho visto che la disposizione di cui io chiedevo l'applicazione, in effetti, è già contenuta, onorevole Presidente. Per cui ritiro ciò che ho sostenuto e, per quanto riguarda la Commissione, può approvarsi l'emendamento, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti residui pertanto sono superati.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso, Piro ed altri il seguente emendamento:

*articolo 3 bis*: «Con le prescrizioni esecutive di cui al quarto comma dell'articolo 1 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria stabilita dai comuni

in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo Sviluppo economico 31 maggio 1977.

A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ad espropriazioni e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia.

Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al secondo comma.

Il costo di cui al primo comma deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del Consiglio comunale».

D'URSO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, signori deputati, il quarto comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede che le prescrizioni esecutive indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, debbano essere rapportate ai fabbisogni di un decennio. La disposizione appare quanto mai opportuna, ove si pensi alle difficoltà che i comuni incontrano dopo l'approvazione del piano regolatore generale nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi; difficoltà che si manifestano non solo nella formazione dei piani particolareggiati, ma anche nella formazione dei piani di lottizzazione. Questi sono spesso relativi a piccole porzioni della zona omogenea da urbanizzare con conseguenze assai gravi per l'assetto complessivo del territorio.

L'opportunità della disposizione non deve indurre a sottovalutare le conseguenze sotto l'altro profilo del ricorso alle prescrizioni esecu-

tive. Avendo tale prescrizione il valore di piano particolareggiato, spetta al comune realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed espropriare le aree relative. I privati che costruiscono pagherebbero soltanto il contributo previsto dalla legge, che è del tutto insufficiente per affrontare i costi dell'urbanizzazione. Tali costi, nell'ipotesi di lottizzazione, graverebbero in gran parte sui privati che, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale numero 71 del 1978, devono stipulare con il comune una convenzione che dovrà prevedere: a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria; c) la corresponsione, all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare, della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge numero 10 del 1977 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo Sviluppo economico 31 maggio 1977.

L'esigenza di trattare in modo uguale i proprietari che urbanizzano i loro terreni ricorrendo allo strumento della lottizzazione e quelli che costruiscono sui lotti ricadenti nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive è alla base dell'emendamento in esame il quale prevede: a) che con le prescrizioni esecutive deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) che la concessione edilizia per costruzione da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 numero 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria. Imponendo ai proprietari che costruiscono, nell'ambito delle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive, oneri non minori di quelli che l'ordinamento prevede per i lottizzanti, la legge metterebbe i comuni nella condizione di sostenere i costi per l'urbanizzazione primaria ed in parte per quella secondaria. La disciplina in esame tenderebbe inoltre a porre sullo stesso piano i proprietari dei terreni edificabili e quelli dei terreni vincolati. Questi terreni infatti potrebbero essere tempestivamente espropriati utilizzando i proventi delle concessioni. Solo se-

guendo la via tracciata dall'emendamento proposto è possibile evitare la realizzazione di quartieri privi di urbanizzazione e si contribuirà allo sviluppo ordinato e civile delle nostre città.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GORGONE, *Assessore per il Territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SANTACROCE, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro, Galasso e Capodicasa il seguente emendamento:

*articolo 3 bis/A: «Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, l'Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, numero 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, numero 431, nelle altre zone comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e del R.D. 3 giugno 1940, numero 1357, ed inoltre, in altre zone di interesse paesistico, le aree in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modifica dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.*

La modifica dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, numero 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, numero 1357».

Il parere della Commissione?

SANTACROCE, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GORGONE, *Assessore per il Territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Galasso e Capodicasa il seguente emendamento:

*articolo 3 ter*: «L'ultimo comma dell'articolo 24 bis della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, è sostituito dal seguente: "Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47"».

PIRO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso, Piro ed altri il seguente emendamento:

*articolo 3 ter/A*: «I comuni, prima di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, devono predisporre un documento programmatico sugli obiettivi che si intendono conseguire mediante la formazione del piano.

A tal fine i comuni disciplinano con deliberazione consiliare le forme di partecipazione popolare per l'acquisizione dei dati necessari.

I comuni debbono, altresì, predisporre la cartografia di tutto il territorio comunale, alle scale opportune, ottenute come restituzione di rilievi aerofotogrammetrici, i dati statistici relativi alla demografia, alle forze di lavoro, alla occupazione, alla scolarità, alla consistenza e alla qualità dei servizi e delle attrezzature collettive esistenti e di programma e qualsiasi altro dato e notizia utile per la redazione del piano regolatore generale.

Il documento programmatico fa parte integrante dell'incarico professionale.

I progettisti entro 90 giorni dall'incarico sono tenuti a presentare al comune un progetto preliminare che, nel rispetto delle direttive contenute nel documento programmatico, preveda la grande viabilità, i nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizio ed ogni altra previsione, anche di massima, che consenta la definizione dell'assetto urbanistico del territorio.

Entro 30 giorni dalla data di consegna, il progetto preliminare deve formare oggetto di conferenze alle quali devono intervenire gli enti interessati in modo da coordinare tutti gli interventi sul territorio previsti e renderli coerenti con le scelte urbanistiche contenute nel progetto medesimo.

Il progetto preliminare, dopo le integrazioni e modifiche discendenti dal coordinamento dei programmi degli enti pubblici da effettuarsi nei successivi 20 giorni, è depositato presso la segreteria comunale entro 10 giorni dalla consegna al comune per la durata di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Fino a 10 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

Dell'effettuato deposito del progetto preliminare è data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed almeno in due quotidiani a diffusione regionale.

Le osservazioni e le eventuali proposte alternative da convenzionare sono trasmesse dal comune ai progettisti, che sono tenuti a visualizzarle in apposite tavole di progetto e ad esprimere il loro parere nel termine massimo di 30 giorni.

Il progetto preliminare al piano regolatore generale, unitamente alle osservazioni ed alle proposte di convenzionamento ed al parere del progettisti, è sottoposto al Consiglio comunale entro 15 giorni dalla data di ricevimento del Piano stesso.

Il Consiglio comunale deve, con atto deliberativo, verificare il rispetto del documento programmatico, esprimere il proprio giudizio sulle previsioni progettuali e le proposte di convenzionamento e decidere le osservazioni.

Le determinazioni del Consiglio comunale sono assunte entro 30 giorni dalla data di convocazione del Consiglio stesso.

I progettisti, acquisite le ulteriori nuove direttive, presentano al Comune, entro 180 giorni dalla ricezione, il progetto nella stesura de-

finitiva per la sua adozione da parte del Consiglio comunale».

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento in considerazione del fatto che il Governo ne ha già accolto il principio ispiratore nel proprio emendamento sostitutivo, e precisamente al comma settimo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che dagli onorevoli Piro, Galasso e Capodicasa è stato presentato il seguente emendamento:

*articolo 3 quater:* «Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, la relativa spesa sarà annualmente determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PIRO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato, dal Governo, il seguente emendamento:

*articolo 3 quater/A:* «I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, numero 65, sono così sostituiti:

“Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuni interessati e il Consiglio regionale dell'urbanistica.

I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere entro 45 giorni dalla presentazione del progetto.

Trascorso infruttuosamente il termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario *ad acta* per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.

In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di 15 giorni dalla data per la convocazione, il parere si intende reso favorevolmente”».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideravo avere un chiarimento da parte dell'estensore, sulla prima parte di questo emendamento articolo 3 *quater/A*, che recita: «Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale, da parte degli enti istituzionalmente competenti, in difformità delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati e il Consiglio regionale dell'urbanistica». Ho davanti una situazione verificatasi a Catania, quella dell'Ente Fiera, a causa della quale è nata una polemica tra provincia e comune. Ha vinto la provincia, e, in difformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico, si sta realizzando l'Ente Fiera che per noi è un obbrobrio. Desidererei quindi avere chiarimenti non convincendomi la dizione usata, che riecheggia la vecchia disposizione con cui si consentiva, per opere statali o regionali di interesse particolare, di potere presindere dallo strumento urbanistico.

GORGONE, Assessore per il Territorio e l'ambiente. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORGONE, Assessore per il Territorio e l'ambiente. Onorevole Cusimano, quando abbiamo predisposto questo emendamento il riferimento era alla grande opera di raddoppio del metanodotto che avrebbe attraversato l'intera Sicilia per giungere al Nord-Europa; non c'era alcun riferimento di carattere provinciale.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevole Assessore, effettivamente l'emendamento è più

garantista rispetto alla norma contenuta dall'articolo 7 della legge regionale numero 65 del 1981. Mi dispiace che l'emendamento sia arrivato all'ultimo momento, anche perché ero convinto che non ci fosse altro, dato che così si era concordato. Proprio per questo motivo mi ero allontanato dal banco della Commissione. Invece, di colpo, è stato presentato dal Governo un emendamento. Leggendolo con attenzione debbo dichiarare che tale emendamento, rispetto all'articolo 7 della legge regionale numero 65 del 1981, è certamente molto più garantista; in un certo senso mette al riparo i consiglieri comunali da certe sorprese come quella che abbiamo recentemente vissuto nella città di Catania (vicenda, per altro, che è all'attenzione della Magistratura). Tale vicenda ha investito uno dei territori — lo sottolineo — più pregiati della città di Catania: si sta recando a questa città un danno che si perpetuerà per chissà quanto tempo. Infatti l'opera si inserisce sul lungomare, dal lato della stazione, senza che si sia definito il piano regolatore né il quartiere San Berillo. Forse l'onorevole Capitummino non è interessato perché il suo partito è coinvolto in questa vicenda ignobile che si è consumata ai danni della città, e per questo vuole distrarre l'attenzione...

CAPITUMMINO. No, assolutamente!

PAOLONE. La pregherei, allora, di seguirmi perché sto facendo un discorso molto importante. Lì si è fatta una cosa scandalosa, a parte i costi, a parte il sovraccarico edilizio in volumi, in traffico, ed in una zona impraticabile della città. La portata dell'articolo 7 della legge numero 65 del 1981 è stata oggetto di numerose considerazioni perché esso consente che nel silenzio la Regione approvi una variante al piano regolatore senza che il Consiglio comunale e i cittadini ne sappiano niente. Infatti, per essere informati bisogna che si attivi l'Amministrazione. Sarebbe opportuno che, quantomeno, l'elenco delle opere da realizzare venisse consegnato ai capigruppo perché tutti i consiglieri comunali, settimana per settimana, possano sapere quali sono i progetti che vengono depositati al comune. Tali progetti, con la nota dei tecnici e della burocrazia comunale, dovrebbero riportare nel frontespizio se sono conformi al piano regolatore o se nei progetti stessi è prevista la procedura e il meccanismo dell'articolo 7 della legge regionale numero 65 del

1981. Solo così potremmo prevenire quel guaio grossissimo che vede 170 miliardi impegnati nella città di Catania per costruire un'opera catastrofica dal punto di vista urbanistico e della circolazione. Evidentemente, non c'è stato verso di modificare questa storia: l'interesse è troppo grosso; si tratta di 170 miliardi. Sembra peraltro che l'opera valutata dagli esperti non costerebbe più di 50-60 miliardi. Io non sono un tecnico, ma la differenza sarebbe questa. Nonostante ciò l'opera bisogna farla, e noi non abbiamo saputo niente. Era l'epoca in cui sindaco della città era il repubblicano Enzo Bianco; l'epoca in cui non si conoscevano certi fatti, e attraverso il silenzio-assenso scattava la norma prevista; gli effetti di essa si risentivano attraverso l'Assessorato regionale ed il Consiglio comunale «si trovava addosso» una decisione di questa entità, che è un grande, come si dice in francese, «affaire», forse il più grosso o tra i più grossi che si siano sviluppati in quest'ultimo periodo. E allora, ecco perché, piombato all'ultimo momento, questo emendamento va guardato con una certa attenzione. Secondo la normativa dell'articolo 7 della legge regionale numero 65 del 1981 se, entro 30 giorni dal momento in cui viene trasmesso al Comune il progetto per il parere, tale parere non viene espresso dal Consiglio comunale, scatta automaticamente il potere sostitutivo dell'Assessorato regionale ed il caso viene gestito a Palermo anche se riguarda l'ultimo paese della Sicilia. Evidentemente, questo non è ammissibile, perché i 30 giorni si fa presto a farli passare!

Comunque la nota deve essere trasmessa dalla Regione; mentre, a Catania, la nota è stata trasmessa dalla Provincia regionale e non dall'Assessorato regionale come recita l'articolo 7 della legge numero 65 del 1981. In questo caso, la burocrazia, i tecnici e gli assessori del tempo hanno ritenuto che non scattassero i termini dei 30 giorni in quanto non faceva testo la trasmissione degli atti da parte della Provincia, mentre la norma prevede che, solo se il progetto viene trasmesso dalla Regione, scattano i 30 giorni.

Se poi si analizza quanto è avvenuto a Catania (per i termini di presentazione, per la partecipazione delle imprese, per le osservazioni che ci sono state, per avere respinto una serie di richieste da parte delle imprese stesse relative a chiarimenti sulle modalità di svolgimento di questa gara, che evidentemente, con il solito sistema della concessione, è una trattativa

privata) si capisce che davvero si trattava di un grosso «affaire».

Ed allora, come possiamo evitare fatti di tale genere? Sono intervenuto per mettere a fuoco la gravità di questo problema! Il discorso è sempre collocato in una logica, in una filosofia del potere consolidato delle maggioranze che vogliono autoregolare tutto per rigenerarsi e per ricollocarsi sempre in una posizione di controllo del potere.

La legge numero 142 del 1990 altro non è se non questo: una cosa vergognosa per validare, per confermare questa necessità con la giustificazione dell'efficienza e della governabilità. Il fatto è politico, investe aspetti morali e deve essere considerato e conosciuto in questa Assemblea, non dai soliti addetti ai lavori o alla materia, ma da tutti! Il problema è che ad un certo punto si muove una maggioranza che controlla l'Amministrazione attiva, gli Assessorati, i funzionari ed a fronte vi è un consigliere, l'ultimo consigliere di un Comune di opposizione (siamo in democrazia) che non viene informato. Come potrebbe, infatti, avere lo scibile di tutti gli atti dell'Amministrazione? Un'Amministrazione che non prende posizione in ordine a queste materie che potestà ha? Che capacità ha di compiere il suo dovere un consigliere comunale messo in queste condizioni? Subisce un'impostura! Subisce un'azione truffaldina, scandalosa! Così come è avvenuto a Catania. Il consigliere comunale si trova tagliato fuori dal suo compito di difesa del pubblico interesse al quale è stato chiamato democraticamente dalla scelta fatta dagli elettori. Conseguentemente, questo emendamento è di grande rilievo.

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, la invito a concludere.

PAOLONE. Signor Presidente, questo è un disegno di legge che è stato discusso e votato molto velocemente. Si sono evitati molti emendamenti; si è cercato di dare corpo a decisioni su alcune questioni sostanziali, proprio per guadagnar tempo. Se poi, per caso, interviene un elemento di questo genere, lei comprenderà che non si vogliono provocare perdite di tempo e lungaggini, ma le preoccupazioni sono di carattere diverso. Allora, posto in questi termini il problema, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cusimano, Capogruppo del Movimento sociale italiano, sono legittime. L'emen-

damento, anche se si propone il fine di correggere l'articolo 7 della legge numero 65 del 1981, non è sufficiente, nonostante sia più garantista rispetto al testo della legge in vigore. Chi conosce la vita dei consigli comunali, infatti, sa che per materie di questa portata la convocazione di un consiglio comunale attraverso la nomina di un commissario *ad acta* entro quindici giorni non può consentire l'espressione di un voto cosciente. Su questa materia bisogna necessariamente avere la conoscenza degli atti. Questo discorso deve ricondursi ad avere davanti i progetti, le relazioni dei tecnici. Credo che il termine di 15 giorni sia assolutamente insufficiente. Riterrei necessario, quindi, un raccordo per potere insieme predisporre un emendamento con una formulazione più garantista al fine di evitare fenomeni come quelli avvenuti. L'affaire di Catania è una prova dell'abuso fatto nell'utilizzazione dell'articolo 7 della legge regionale numero 65 del 1981. Le chiedo formalmente, signor Presidente, di sospendere la seduta per cinque minuti al fine di operare un raccordo su questo emendamento.

GALIPÒ, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Assessore, l'emendamento che il Governo ha presentato è stato discusso in Commissione anche se in maniera informale; non si tratta quindi di una novità, ovvero di un argomento che ci troviamo improvvisamente ad affrontare. La motivazione della presentazione dell'emendamento nasce proprio dalla considerazione di quanto ha espresso poco fa l'onorevole Paolone. Quindi, non essendo assolutamente interessato né a convenienze, né ad atteggiamenti omertosi su fatti che noi vorremmo sempre, invece, risultassero trasparenti e nel rispetto delle norme e dei regolamenti, e proprio nella considerazione che l'articolo 7 della legge regionale numero 65 del 1981 poteva consentire scorciatoie ed atteggiamenti non sempre positivi, il Governo, d'accordo con la Commissione, ha formulato un emendamento che fa salvi i doveri ed i diritti dell'Amministrazione che deve esprimere un parere motivato sui progetti difformi dagli strumenti urbanistici, prevedendo l'obbligatorietà del parere e termini perentori. Nel caso in cui i comuni non dessero il parere richiesto, la

norma proposta prevede che l'Assessore attivi, con atto straordinario, tutta la procedura. Tale procedura non sottrae ai comuni la possibilità di esprimere un'opinione in materia, ma rende possibile la convocazione dei consigli comunali perché rendano un parere; solo, dunque, in presenza di atteggiamenti di disinvolta da parte dei capi delle amministrazioni, per superare problemi e dubbi che possono sorgere, è previsto l'intervento del commissario *ad acta*. Da qui l'atteggiamento positivo della Commissione sull'emendamento.

Senza voler entrare nell'autonomia di giudizio della Presidenza, noi riteniamo che la sospensione richiesta per un accordo su questo emendamento sia pressoché inutile in quanto la Commissione ha avuto già modo stamattina di esprimersi sullo stesso e di dare un giudizio che — lo ripeto — è favorevole.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere il parere favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra su questo emendamento presentato dal Governo, emendamento che costituisce un nuovo articolo di questo disegno di legge. Su questo argomento il nostro Gruppo aveva presentato, nel disegno di legge sui provvedimenti urgenti per la trasparenza, una proposta che ricalca molto quella che oggi viene discussa in Aula per iniziativa del Governo.

Ieri, si è discusso in Commissione «trasparenza» di norme urbanistiche e di appalti; in quella sede si è individuato un criterio per definire un disegno di legge (che è stato, appunto, licenziato), che non ha dato spazio all'accoglimento della proposta avanzata dal nostro Gruppo in materia urbanistica, relativamente al problema qui sollevato da questo emendamento. Non mi soffermerò assolutamente per spiegare il perché — altri lo hanno fatto — sia urgente procedere all'approvazione di questo articolo, aggiungo soltanto che la questione, per noi di estremo interesse, è recepita dall'emendamento in esame, attiene all'esigenza che il consiglio comunale non venga svuotato dal diritto-dovere di riunirsi per discutere progetti, anche se di interesse sovracomunale; progetti che possono sconvolgere l'assetto urbanistico del territorio del singolo comune interes-

sato. Oggi, le procedure seguite hanno portato ai fatti denunciati poc'anzi dall'onorevole Palone: i comuni, di fatto, per trascorrere del tempo, sono rimasti privi della possibilità di discutere progetti come quello del Centro artigianale di viale Africa a Catania. Questo non deve più accadere; i comuni, se vogliono, possono discutere. In questo senso siamo favorevoli alla proposta, con una modifica che abbiamo discusso in Commissione poc'anzi, in seguito alla quale la Commissione ha presentato un emendamento all'emendamento del Governo al fine di sostituire le parole «il parere s'intende reso favorevole» con «si prescinde dal parere». Cioè noi riteniamo che se, malgrado convocati, i comuni non discutano, non esprimano il proprio parere sul progetto, ciò non dovrà essere interpretato come una posizione favorevole del comune stesso. In tal caso il comune non avrà dato alcun parere — non si tratta dunque di silenzio-assenso — ed una più grande responsabilità graverà sugli organi dell'Assessorato del Territorio e dell'ambiente e sugli organi che dovranno esprimere un parere, come ad esempio il Consiglio regionale dell'urbanistica.

Qualche collega poc'anzi diceva che 15 giorni di tempo sono troppo pochi perché un Consiglio comunale possa esprimere un giudizio tecnico sulla formulazione di un progetto, soprattutto se complesso, e che, pertanto, sarebbe il caso di portarli a 30. Se siamo d'accordo su questa esigenza, il Governo o la Commissione possono presentare un emendamento apposito.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo all'emendamento 3 quater/A:

*all'ultimo comma sostituire le parole: «il parere si intende reso favorevolmente» con le parole: «si prescinde dal parere».*

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giustamente l'emendamento proposto ha suscitato l'attenzione e il dibattito d'Aula in quanto si tratta di una questione di notevole importanza e anche di grande delicatezza, soprattutto perché, nel corso degli anni, in sede di applicazione dell'articolo 7 della legge regionale nu-

mero 65 del 1981, abbiamo potuto verificare il ripetersi di forzature che la legge stessa consente in sede di approvazione di progetti anche di grande portata e di rilevantissimo impatto ambientale, in difformità agli strumenti urbanistici. In effetti la norma, quale è quella definita dall'articolo 7 della legge numero 65/81, è eccessivamente aperta e dà quindi tutti gli spazi a che non vengano rispettate le normali procedure relative all'approvazione delle varianti. L'attuale formulazione dell'emendamento, quindi, va incontro ad una esigenza molto avvertita, di garanzia delle norme urbanistiche, di tutela degli aspetti ambientali connessi alla realizzazione dei grandi progetti e anche di restituzione di sovranità e di autonomia ai comuni e ai consigli comunali che invece, dall'articolo 7 della legge numero 65/81, vengono pressoché totalmente espropriati. Non sono infrequentati, anzi, sono molto frequenti, i casi in cui il parere non venga reso del tutto, o, addirittura, venga reso attraverso una comunicazione del sindaco, il quale non interpella neanche la giunta, meno che mai il consiglio comunale; e in quei territori e in quei comuni ci si trova davanti a progetti molto importanti che sconvolgono spesso l'assetto urbanistico definito dai piani regolatori e approvati soltanto con un telegramma del sindaco o, addirittura, senza nessun cenno di riscontro del comune. Con l'emendamento proposto questo vuoto viene, appunto, riempito.

Sono d'accordo con le osservazioni fatte poco fa dall'onorevole Colombo e con l'emendamento presentato dalla Commissione, così come sono d'accordo su un altro emendamento che sta proponendo la Commissione stessa e che mira a rendere ancora più sicura, più certa, la procedura con la quale viene richiesto il parere.

La pratica ha dimostrato che sono a volte gli stessi enti, se non addirittura le stesse concessionarie degli appalti o le stazioni appaltanti, a richiedere contemporaneamente l'autorizzazione all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e l'autorizzazione al comune, in modo che, evidentemente, i trenta giorni diventino un termine assolutamente irrisorio. Penso, dunque, che questa procedura anomala, assolutamente non garantista, debba essere eliminata. Bisogna restituire certezza di diritto facendo sì che la richiesta di parere transiti e pervenga esclusivamente dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente. Credo che questa sia ulteriore norma di garanzia e di certezza idonea a ren-

dere ancora più significativo ed appropriato l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla Commissione i seguenti emendamenti:

*emendamento articolo 3 quater/B:* «I contributi per la adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi di cui alla legge numero 66 del 21 agosto 1984, sono estesi ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale»;

*emendamento modificativo all'emendamento articolo 3 quater/A: dopo le parole:* «il loro parere» aggiungere: «su richiesta dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente»;

*all'ultimo comma sostituire:* «15» con: «30».

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione modificativo all'articolo 3 quater/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione modificativo dell'emendamento articolo 3 quater/A, sostitutivo dell'ultimo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione articolo 3 quater/A, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione articolo 3 quater/B.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,00).

La seduta è ripresa.

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

*articolo 3 bis/A:* «Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27, è aggiunto il seguente comma:

“Nelle more della costruzione delle condotte sottomarine, l'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente può autorizzare lo scarico provvisorio delle pubbliche fognature sottocosta, purché le stesse rispettino i limiti fissati dalla tabella 5”»;

*articolo 3 bis/B:* «I termini di cui all'articolo 12, commi primo e secondo, della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27, sono prorogati al 31 dicembre 1992»;

*articolo 3 bis/C:* «All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27, è aggiunto il seguente comma:

“Decorso infruttuosamente detto termine vi provvederà l'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente in via sostitutiva a mezzo di un commissario”».

Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Regolamento interno, dichiaro i predetti emendamenti improponibili.

GORGONE, *Assessore per il Territorio e l'ambiente.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORGONE, *Assessore per il Territorio e l'ambiente.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché i tre emendamenti sono stati testé dichiarati improponibili dalla Presidenza, e considerata la particolare necessità ed urgenza che il caso richiede, informo che il contenuto degli stessi sarà ripreso in un apposito disegno di legge che sarà sottoposto senz'altro all'esame della prossima seduta di Commissione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, *segretario:*

«Articolo 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 849/A, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che alla votazione finale del predetto disegno di legge si procederà in una seduta successiva.

Sull'ordine dei lavori.

CUSIMANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo il prelievo del disegno di legge numeri 949 - 985 - 814 titolo IV - 530, «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana», posto al numero 3 del punto III dell'ordine del giorno.

Questa richiesta scaturisce da un lungo dibattito svoltosi in Aula, ma anche in sede di Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, per potere esaminare il problema dei controlli prima del recepimento della legge sull'ordinamento delle autonomie locali. Questo in ossequio ad una vecchia impostazione emersa anche nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, quando, in ultimo, il Presidente dell'Assemblea aveva assicurato la discussione, prima del disegno di legge numero 879, del provvedimento sui controlli.

PIRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro favorevole alla proposta testè avanzata dall'onorevole Cusimano, che ritengo sia perfettamente nello spirito delle cose che si sono discusse e stabilite in Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Peraltro, la questione dei controlli in Sicilia ha una rilevanza e un'urgenza per sottolineare le quali credo non occorra spendere altre parole.

Signor Presidente, aggiungo, sempre sull'ordine dei lavori, una seconda considerazione: nel momento in cui, nell'ultima Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari si è deciso di portare in Aula alcuni disegni di legge che erano stati rinviati in Commissione, tra i quali l'849/A di cui poco fa è terminato l'esame, non è stata fatta esplicita richiesta di rimettere all'ordine del giorno il disegno di legge numero 702/A, neanche da parte mia, pur essendo relatore, ed è una responsabilità che mi assumo. Si tratta di un disegno di legge in materia urbanistica il cui esame era già iniziato in Aula e poi sospeso in quanto era insorta una questione di costituzionalità, questione che è stata affrontata e risolta positivamente con un parere dell'Avvocatura dello Stato. Non si tratta, dunque, di un disegno di legge rinviato in Commissione ma di un disegno di legge che era in Aula e il cui esame era stato sospeso. Chiedo, quindi, signor Presidente, se la Presidenza possa, nei limiti del possibile, prendere in considerazione la richiesta, che avanza come relatore del disegno di legge numero 702/A, di reinserirlo all'ordine del giorno, posto che — lo ripeto — le questioni insorte sono state tutte positivamente superate.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea di principio non esprimo un parere contrario alla proposta dell'onorevole Cusimano, però ho il dovere di svolgere alcune considerazioni che riguardano tanto alcune iniziative che ho attivato come Assessore per gli Enti locali (ho evidenziato con formali lettere al Presidente dell'Assemblea la necessità di affrontare, al più presto possibile, il disegno di legge sul rior-

dino dei poteri locali). Poiché alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ha partecipato il Presidente della Regione, non conosco le decisioni e gli impegni da essa presi. Se però l'ordine del giorno è il frutto dell'accordo registrato in quella sede, va tenuto conto che detto ordine del giorno reca, al numero 2 del punto III, il disegno di legge concernente «Norme in tema di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana».

PARISI. Le materie sono state concordate.

LA RUSSA, Assessore per gli Enti locali. Credo che su una questione riguardante l'ordine del giorno noi si debba trovare un accordo per cercare di andare avanti. Propongo, quindi, se l'Aula è d'accordo, di procedere alla discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 949 - 895 - 814 titolo IV - 530, «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana», posto al numero 3 del punto III dell'ordine del giorno, e nn. 879 - 814 - 854 - 864 - 867/A «Norme in tema di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana», posto al numero 2 del punto III.

In tal modo avremo qualche giorno di tempo per riflettere. Dopo di che si può trovare anche l'intesa, dandomi il tempo di raccordarmi con il Presidente della Regione, di affrontare prima l'articolato del provvedimento sui controlli e poi quello sulle autonomie locali. Attualmente il Presidente della Regione è fuori sede, ed allora, per non perdere del tempo prezioso in questo fine legislatura, noi potremmo incardinare i due disegni di legge, procedere alla discussione generale e decidere sulla questione dell'articolato in una fase successiva.

Affermo e confermo altresì che da parte mia non c'è una pregiudiziale opposizione a che la discussione dell'articolato del disegno di legge sui controlli avvenga prima di quella sul recepimento della restante parte della legge numero 142 del 1990.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo saputo dell'intenzione del Governo di chiedere irrujalmente una discussione generale abbinata, non prevista dal nostro

Regolamento, il quale, infatti, prevede i tempi degli interventi per ogni disegno di legge, e la commissione non è possibile. Sulla questione dei controlli ormai credo che ci sia una letteratura vasta. Alcune forze politiche sono riuscite a mantenere le vecchie commissioni di controllo ancora in vita, dopo la scadenza, per 10-11-12 anni. Quando si stava finalmente procedendo al rinnovo — il Presidente dell'Assemblea aveva convocato i gruppi per definire la elezione delle Commissioni provinciali di controllo — non essendosi trovato l'accordo, il Governo e la Democrazia cristiana hanno chiesto tempo. Dopo circa due mesi hanno detto che intendevano approvare un nuovo disegno di legge; e si è andati avanti così per mesi e mesi lasciando però che le vecchie commissioni continuassero a controllare quello che conveniva loro. A questo punto — ripeto — nell'ultima Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari ho insistito per una questione di giustizia ed ho richiesto che finalmente si discutesse il disegno di legge sui controlli per mettere un punto fermo sull'argomento.

Ho il sospetto — per carità, resta solo tale! — che si voglia affrontare il disegno di legge sulle autonomie locali e poi non approvare quello sui controlli. Siccome è da circa 4 anni che non riusciamo a risolvere il problema dei controlli, insisto nella mia richiesta di prelievo del disegno di legge concernente tale materia.

Non è possibile abbinare le due discussioni generali perché ciò è irrituale e in contrasto con il nostro Regolamento. Chiedo, quindi, che si passi alla votazione affinché l'Assemblea, che su questo argomento per anni ha discusso e si è un po' appassionata, possa dare il suo giudizio.

Uscirò soccombente, però avrò fatto il mio dovere — ancora una volta — nel richiedere che finalmente si risolva il problema dei controlli in Sicilia.

PURPURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti, nella riunione dei Capigruppo di alcuni giorni fa si era convenuto che la discussione del disegno di legge sui controlli dovesse avere priorità rispetto agli altri. Tuttavia, onorevole Cusimano, ritengo che la proposta dell'Assessore La Russa circa una discussione

generale abbinata possa trovare accoglimento. Mi rendo conto delle sue perplessità, ma non c'è alcuna volontà da parte della maggioranza, da parte della Democrazia cristiana, di dilazionare l'esame di un disegno di legge che è essenziale. Tuttavia, poiché non vogliamo provare alcuno scontro, la Democrazia cristiana si dichiara favorevole alla richiesta di prelievo.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali.*  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho rappresentato nella qualità di Assessore per gli Enti locali la posizione del Governo. Avevo riferito delle iniziative da me attivate ed avevo detto che in via di principio non ero contrario (e quindi non ci sono problemi da parte del Governo) a discutere prima un disegno di legge e poi un altro. Se l'Aula ritiene (e l'intervento dell'onorevole Purpura credo si allinei sulla posizione dell'onorevole Cusimano) di dovere iniziare con il disegno di legge sui controlli, il Governo si rimette alla saggezza della Presidenza ed alle decisioni dell'Aula.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni rimane stabilito nel senso richiesto dall'onorevole Cusimano.

Vorrei proporre, per l'organicità dei nostri lavori, di abbinare la discussione generale dei disegni di legge posti ai numeri 3 e 2. In tal senso esistono in questa Assemblea non pochi precedenti. Si potrebbe iniziare con il preventivo esame dell'articolato del disegno di legge sui controlli. Faccio mia, pertanto, la proposta del Governo.

CUSIMANO. Signor Presidente, sono cose diverse; non potete cambiare la mia proposta. Chiedo che si voti sulla mia proposta di prelievo!

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, io non sto cambiando alcunché, mi sto limitando a fare una proposta all'Assemblea.

CUSIMANO. Chiedo che si voti sulla mia proposta di prelievo.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già accolto la sua richiesta di prelievo. Ha chiesto sol-

tanto, per l'economia dei lavori, l'abbinamento della discussione generale dei due disegni di legge.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Presidenza deve tutelare l'Assemblea e deve applicare il Regolamento: non esiste nessun articolo del nostro Regolamento che preveda la possibilità dell'abbinamento della discussione di disegni di legge. Le porto alcuni esempi: ogni deputato ha la facoltà di intervenire sui disegni di leggi per quarantacinque minuti. Se lei abbina le due discussioni generali, io come deputato, per potere affrontare sia il disegno di legge sull'ordinamento degli enti locali sia sul problema dei controlli, avrei il diritto di parlare per novanta minuti; e ciò non è rituale, anche perché dobbiamo pensare alla nostra salute.

Ho chiesto il prelievo del disegno di legge sui controlli rispetto a quello sull'ordinamento degli enti locali e chiedo che la Presidenza ponga in votazione questa richiesta senza alcun abbinamento. L'Assemblea può accettarla o respingerla. Se respinge la proposta di prelievo, si passa alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento degli enti locali; se accetta la proposta, si passa alla discussione del provvedimento sui controlli, e dopo avere concluso la discussione sui controlli si passa all'altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, la Presidenza non vuole assolutamente oltraggiare l'Assemblea. La Presidenza ha il dovere di coordinare i lavori e di renderli il più agibile possibile.

Ho accettato la sua richiesta senza far votare l'Assemblea perché non erano sorte osservazioni in merito. Per una maggiore celerità dei lavori ho fatto una proposta; se l'Assemblea non è d'accordo, prendo atto della circostanza per cui l'Assemblea non vuole l'abbinamento della discussione dei due disegni di legge. Fino a questo momento lei si è opposto con delle motivazioni che non mi convincono. Però, poiché non voglio impedire assolutamente ai deputati di parlare per novanta minuti, nel momento in cui c'è un Gruppo politico, un parlamentare che si oppone, ne prendo atto e per-

tanto si procederà con il prelievo che è stato già deciso. La mia proposta comunque non era quella di frenare il dibattito, bensì quella di coordinare i lavori d'Aula.

**Discussione del disegno di legge: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A).**

PRESIDENTE. Si procede pertanto alla discussione del disegno di legge numeri 949 - 895 - 814 Titolo IV - 530/A: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana».

Invito i componenti la Commissione speciale «trasparenza» a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Placenti, relatore, dovrebbe svolgere la relazione.

RUSSO, Vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'onorevole Placenti sia andato via pensando che il disegno di legge da discutere fosse quello sulle autonomie locali. E nel momento in cui è stato disposto un prelievo non si può pretendere dall'onorevole Placenti che sia presente, considerato che non è possibile programmare mai ed in nessun momento i lavori della nostra Assemblea. Pertanto, la Commissione si rimette al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, seppure brevemente, riteniamo utile che su questo disegno di legge l'Assemblea regionale si soffermi qualche momento.

Il problema dei controlli in Sicilia è, da qualche anno ormai, al centro di vivacissimi dibat-

titi e soprattutto è stato uno degli argomenti che più assiduamente ha sollevato il Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano - Destra nazionale cui appartengo. Già nella fase di richiesta di prelievo del disegno di legge, l'onorevole Cusimano ha motivato, seppur succintamente, le ragioni di un immediato pronunciamento dell'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo fatto osservare come sia in piedi (o meglio lo fosse) il pericolo che anche questa volta l'Assemblea regionale siciliana non arrivasse a legiferare ed a superare tutti gli ostacoli frapposti per il rinnovo delle Commissioni provinciali di controllo. Ecco le ragioni per le quali, con soddisfazione, prendiamo atto che finalmente si sta affrontando il disegno di legge sui controlli.

Noi, altresì, vogliamo innanzitutto esprimere l'augurio che, esitato il disegno di legge da quest'Aula, immediatamente si creino le condizioni perché le sezioni provinciali dell'organismo di controllo vengano elette, insediate e così possano immediatamente funzionare. È questa la ragione della battaglia condotta dal Movimento sociale italiano in questi mesi e in questi anni. Sul disegno di legge abbiamo già espresso la nostra posizione in più occasioni, non soltanto in sede di Commissione, ma anche attraverso comunicati.

È noto che il Movimento sociale italiano ha dato, seppur in linea di massima, il proprio assenso alla struttura dell'organismo di controllo; cioè alla nascita di un organismo centrale che, oltre ad avere dei compiti specifici particolari, abbia anche compiti altrettanto precisi di coordinamento e di emanazione di direttive che ovviamente devono essere date agli organismi provinciali. Una divisione per territorio, con competenze, quindi, territoriali piuttosto che per materia, degli organismi di controllo. E ciò perché si è ritenuto che la organizzazione per materia avrebbe comportato una serie di difficoltà difficilmente superabili; l'organizzazione sotto l'aspetto territoriale lascia in piedi alcune strutture esistenti (perché no?), alcune abitudini dei rapporti degli enti locali, ed apre invece parecchi spiragli perché questi strumenti possano immediatamente essere attuati.

Ci sono alcuni aspetti che comunque noi pensiamo debbano essere approfonditi dall'Assemblea regionale siciliana: la composizione degli organismi di controllo, la loro funzionalità, la necessità di legiferare quali atti degli enti preposti al controllo devono essere disciplinati in una certa maniera.

Ad esempio, penso che l'Assemblea regionale siciliana debba curare con particolare attenzione la parte del disegno di legge concernente il controllo preventivo di legittimità. È impensabile che non si preveda tale controllo preventivo per gli acquisti, per le alienazioni, per gli appalti, per i contratti, per le assunzioni, per i contributi, per i compensi.

Il testo esitato dalla Commissione alcuni di questi aspetti li ha già recepiti, mentre altri no. Ecco perché siamo convinti che, anche in questa Aula, qualcosa possa essere raddrizzata affinché l'esigenza che proviene dagli stessi enti, i quali devono sottoporre i propri atti al controllo, venga accolta.

Ci sono alcuni aspetti del disegno di legge che condividiamo e che abbiamo sostenuto anche in Commissione. Mi riferisco alla necessità della trasmissione delle delibere ai capigruppo consiliari contestualmente alla trasmissione delle stesse delibere all'organismo di controllo. È questa una innovazione rispetto a quanto prescritto dalla normativa regionale esistente in quanto non ci si limita alla trasmissione dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta, ma si dovrà trasmettere la copia dell'atto deliberativo. Ciò per superare uno dei grossi problemi che di fatto si presenta nell'attività del consigliere comunale il quale, ricevendo uno scarno foglio con elencato il numero e l'oggetto della delibera, non ne conosce la sostanza. Se questa precisazione contenuta nel disegno di legge verrà approvata dall'Assemblea regionale siciliana, così come noi ci auguriamo, i capigruppo consiliari riceveranno, contestualmente all'organo di controllo, copia dell'intero atto deliberativo. Riteniamo però che, al di là della scarna previsione di una norma, ci sia la necessità di garantire il ruolo del consigliere comunale, sia di maggioranza che di opposizione, per quanto riguarda un primo controllo di carattere politico ed amministrativo. Non si può prevedere tutto e il contrario di tutto, ecco perché ci auguriamo che l'Assemblea regionale siciliana voglia prendere in considerazione la possibilità di istituire il controllo preventivo di legittimità anche quando lo richieda almeno un gruppo consiliare; il disegno di legge attualmente lo prevede per «un quinto dei consiglieri comunali».

C'è poi un'altra cosa che, secondo noi, potrebbe essere interessante anche in riferimento al fatto che, dopo questo disegno di legge, discuteremo quello sul recepimento della legge

numero 142 del 1990. Poiché parecchie competenze tipiche del Consiglio potrebbero essere trasferite alla Giunta, sarebbe opportuno che si instaurasse un sistema di controllo politico affidato ai consigli comunali.

Ecco perché sarebbe interessante, ad esempio, «inventare» una sessione mensile nella quale la Giunta motivi ed illustri le deliberazioni adottate. Non si tratterebbe di una sessione mensile nella quale il Consiglio comunale viene chiamato a deliberare, ma di un momento in cui la Giunta riferisce, quindi senza alcun potere deliberante, le ragioni per le quali ha adottato alcune deliberazioni e sul perché le ha sottoposte o meno al controllo preventivo di legittimità.

Manifestiamo, invece, qualche perplessità circa la nascita di una figura che nel disegno di legge è chiamata «Commissario provveditore». Nonostante il particolare approfondimento avutosi all'interno della Commissione, non siamo riusciti a comprendere quale sia la vera funzione del Commissario provveditore. Ci siamo posti in merito una domanda (ponendola anche al Governo) ma la risposta non ci è sembrata esauriente. A noi sembra che questa figura del Commissario provveditore non sia prevista all'interno dell'ordinamento degli enti locali. In questo caso il Commissario provveditore dovrebbe muoversi senza che la legge abbia fissato dei particolari termini; ci chiediamo quali siano le competenze, i momenti di praticabilità e gli effettivi poteri. Il disegno di legge prevede, dicevo, la figura del Commissario provveditore, ma alla fine pare che il suo sia un ruolo di coordinamento che consiste nel sottoporre le proprie deduzioni agli organismi preposti comunque a deliberare. Non riusciamo allora a comprendere perché debba nascere la figura del Commissario provveditore quando invece già le leggi della Regione prevedono la possibilità di nominare dei commissari *ad acta*.

Quella del Commissario provveditore è una figura che, sull'onda di alcuni fatti propagandistici, dovrebbe muoversi in rapporto con gli enti locali; costituirebbe una fase di collegamento fra la Regione e gli stessi enti locali, ma non avrebbe poteri; almeno, questi non mi sembrano individuati all'interno dell'ordinamento degli enti locali. Per cui o questa figura del Commissario provveditore scompare dal disegno di legge — e quindi il Governo provvederà anche tecnicamente in tal senso — oppure, cioè se resta, si dovranno definire con legge i suoi reali compiti.

Abbiamo tra l'altro la seria preoccupazione che la individuazione di una tale figura possa di fatto concedere l'alibi agli organismi preposti di evitare alcuni meccanismi sostitutivi previsti dalla legge. Se un Sindaco, una Giunta o un Consiglio comunale attualmente hanno l'obbligo di provvedere a certi atti, e la legge prevede che, qualora questi atti non si adottino, venga nominato un commissario sostitutivo, diventa invece difficile comprendere come possa essere collegata la figura del Commissario provveditore con quella dei commissari sostitutivi.

Ecco perché, signor Presidente, al di là delle considerazioni che sono state fatte e che si continuano a fare sul problema dei controlli, noi riteniamo sia probabilmente necessario prevedere momenti successivi a questo provvedimento.

Nessuno vieta al Governo di presentare delle proposte per modificare le leggi della Regione o di adottare decreti che consentano, nel rispetto delle leggi, la nascita di altre figure. Ma, proprio su questo argomento, penso che ci sia la necessità che il Governo specifichi meglio cosa intenda con la figura del «Commissario provveditore». Un chiarimento dovrebbe esserci anche sul piano politico, in quanto a noi sembra esserci stato l'alibi della mancanza della legislazione per il rinnovo delle Commissioni provinciali di controllo. Credo che le Commissioni provinciali di controllo si sarebbero potute eleggere anche senza questa nuova legislazione. C'è stata una mancanza di volontà politica da parte degli organi preposti al rinnovo degli organi di controllo. Qui, in Aula, deve esserci l'affermazione, del Governo innanzitutto, circa l'immediato rinnovo degli organismi di controllo; se il Governo avvista già delle difficoltà in merito, deve dichiararlo in quest'Aula affinché il Parlamento possa concedere anche con norma di legge quella celerità necessaria per il rinnovo e per l'insediamento degli organismi di controllo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di avere, anche succintamente, espresso da una parte il consenso del Movimento sociale italiano alla intelaiatura del disegno di legge e, dall'altra, alcune considerazioni che ci preoccupano, sia per quanto riguarda i tempi di insediamento di questi organismi, sia per quanto riguarda la metodologia del controllo, i sistemi di deposito e di sottoposizione degli atti deliberativi.

Credo che questi aspetti debbano essere evidenziati. Noi lo facciamo con lealtà; non abbiamo alcuna difficoltà a ritenere che tutto quanto riguarda materia scottante (che sarà anche oggetto di dibattito quando successivamente si discuterà l'altro disegno di legge, sulle autonomie locali) debba essere sottoposto a rigidi sistemi di controllo. Non è possibile sostenere che, ad esempio, gli appalti, così come prevede il disegno di legge sulle autonomie locali, non essendo più di competenza dei consigli comunali ma della Giunta municipale, vengono sottratti al controllo preventivo di legittimità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio stupore circa la disattenzione dell'Assemblea regionale siciliana per quanto, modestamente, ho detto in quest'Aula. Non vorrei, fra qualche mese o anche fra qualche settimana, che nascesse questa riflessione del Parlamento: siamo stati frettolosi nel decidere di fare una cosa in una certa maniera, non dovevamo farla in quell'altra maniera, dobbiamo ritornare a legiferare. Questa è la preoccupazione del Movimento sociale. Ecco perché, per quanto riguarda i sistemi dei controlli, preferiremmo che le regole fossero fisse e precise e ci fosse da parte dell'Assemblea regionale siciliana serenità nella decisione legislativa.

Sull'iter del disegno di legge numero 20 per la ricerca e la promozione agricola.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno, ha chiesto di parlare l'onorevole Damigella. Ne ha facoltà.

DAMIGELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare, a norma del secondo comma dell'articolo 83 del Regolamento interno, per informare l'Assemblea degli ulteriori sviluppi della vicenda (direi forse meglio dell'*odissea*) del disegno di legge numero 20 concernente l'istituzione del sistema dei servizi a favore dell'agricoltura siciliana. L'*odissea* continua e permane quella atmosfera che ho definito «allucinante e kafkiana». Per la storia: questa proposta legislativa del Governo proviene da un'iniziativa non andata in porto nella precedente legislatura, che è stata ripresa — lo sottolineo — dal Governo, all'inizio dell'attuale legislatura. La Commissione competente, in un

alternarsi di assessori e di orientamenti dei Gruppi parlamentari della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano, ha alla fine licenziato un testo che è stato inviato, il 7 dicembre 1988, alla Commissione «Bilancio» per il parere in merito alla copertura finanziaria.

Il 13 febbraio 1991, cioè dopo più di due anni e due mesi, la Commissione suddetta ha trovato il tempo per assicurare la copertura finanziaria al disegno di legge per circa un miliardo.

Il 18 febbraio 1991 il parere della Commissione «bilancio» viene trasmesso alla Commissione competente — la Terza — per la presa d'atto.

Dal 19 febbraio 1991 l'argomento è stato posto tra gli ultimi punti dell'ordine del giorno dei lavori della terza Commissione. Da quella data ad oggi sono state convocate otto sedute della Terza Commissione, nelle quali però non è stato mai consentito che la Commissione stessa (compiendo quello che a mio parere è un atto dovuto) prendesse atto del parere reso dalla Commissione «Bilancio». Tutto ciò, signor Presidente, non è certamente avvenuto per distrazione o per insipienza o perché in Commissione non sia stata ripetutamente segnalata e ribadita la necessità di adottare una decisione tanto semplice ma anche tanto importante, anzi fondamentale per il futuro *iter* regolamentare del provvedimento legislativo.

In realtà, pare che qualche collega deputato abbia definito un *blitz* il passaggio dalla commissione «Bilancio» del disegno di legge, ritenendo ovviamente che non siano sufficienti, o non siano stati sufficienti, i due o più anni trascorsi nel limbo della suddetta Commissione dal disegno di legge stesso.

Pare, addirittura, che questi deputati abbiano protestato, contro chi — il Presidente della Commissione «Bilancio» ritengo, o l'Assessore per il Bilancio, non so chi altri — aveva consentito che si perpetrasse un tale misfatto. Da tale momento, signor Presidente, sono ricominciate le danze, il gioco del ping-pong; sono ricominciati i balletti.

Il Presidente della Commissione ha compilato, come ho detto, l'ordine del giorno senza sentire, come prescritto, gli altri componenti del Consiglio di Presidenza e ha relegato la presa d'atto ad uno degli ultimi punti dell'ordine del giorno opponendosi, peraltro, a varie e motivate richieste di prelievo dell'argomento, al fine di una sua discussione immediata. Il Presidente della Commissione, adducendo — e qui

vorrei essere misurato nelle espressioni — disposizioni specifiche degli uffici, scaturenti a loro volta da rigide indicazioni presidenziali, adirittura ha tolto dall'ordine del giorno della Commissione, nelle ultime sedute, questo argomento.

Dall'altra parte, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, forse «spiazzato» (come si direbbe in linguaggio calcistico) da quello che è stato definito un *blitz*, di cui ho prima detto (e che, sempre ricorrendo al linguaggio calcistico, adesso diventerebbe un'azione di «contropiede»), tenta una sua azione di «recupero» — non so se e quanto corretta — proponendo — non so a chi e non so come — una mediazione rivolta, pare, a sconvolgere l'intero disegno di legge, riducendone drasticamente i contenuti normativi e propositivi. Intanto, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con la sua assenza programmata dai lavori della Commissione ha impedito e impedisce che la stessa possa adempiere ad un atto formale, a mio giudizio, dovuto.

Desidero protestare, signor Presidente, per queste vicende che ho così succintamente esposto. E non è certamente perché questo disegno di legge interessa più di altri chi sta parlando o il Gruppo parlamentare al quale appartengo. Mi pare di potere rilevare che questa vicenda, questa odissea, nei termini in cui si sta svolgendo, espropri l'Assemblea di un suo diritto, quello di discutere un disegno di legge, magari per non approvarlo; certamente, però, non può essere consentito che si adottino procedure e provvedimenti che in tutti i modi impediscono che la sede naturale di discussione e di approvazione di questo disegno di legge non venga messa nelle condizioni di poterlo fare.

Non so se esistono ancora spazi perché la Terza Commissione possa essere posta nelle condizioni di adempiere al suo dovere, quello cioè di prendere atto del parere reso dalla Commissione «Bilancio», e se quindi esistono le condizioni perché questo disegno di legge possa essere posto all'ordine del giorno di questa Aula; non credo, comunque, che la vicenda, nella sua interezza e nel suo evolversi, possa servire da esempio per chi crede ancora nelle istituzioni e per chi crede ancora nella funzione di questo Parlamento.

**Sulla data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno ha chiesto di parlare l'onorevole Martino.

Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi, credo, siamo assertori della certezza del diritto: da questo podio abbiamo più volte chiesto alla Presidenza dell'Assemblea notizie sulla fissazione della data per le elezioni regionali. Approfitto della presenza in Aula dell'Assessore per gli Enti locali per sollecitare il Governo a fissare la data delle elezioni regionali, in quanto vi sono delle scadenze previste dalla legge, che nel tempo potrebbero essere superate, il che quindi creerebbe poi grosse difficoltà. Non vorrei che si superasse il mese di giugno per rieleggere e rinnovare l'Assemblea regionale siciliana. Invito pertanto l'Assessore a tranquillizzare questa Aula, ma soprattutto i cittadini, che non sanno ancora se questo Governo desidera rinnovare l'Assemblea regionale ovvero andare *in prorogatio* per un paio di anni.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa le osservazioni che ha fatto l'onorevole Damigella credo che sia la Presidenza dell'Assemblea, piuttosto che il Governo, a dover chiarire quello che è avvenuto su tutta la vicenda lamentata.

In ordine alla questione sollevata dall'onorevole Martino, posso dire che nella giornata di oggi il Presidente della Regione prenderà in considerazione i pro-memoria che l'Assessore degli Enti locali ha depositato presso la Segreteria della Giunta e quindi ritengo che, proprio nella giornata di oggi, si avrà la definizione della data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Sappiamo benissimo — e si tratta di un punto fermo — che il Governo, a seguito delle modifiche costituzionali approvate dal Parlamento della Repubblica, ha facoltà di scegliere la data in un giorno

compreso nel periodo che va dal 26 maggio al 30 giugno prossimi. Dunque abbiamo il dovere costituzionale, oltre che politico, di determinare la data in quanto vi è una serie di incombenze collegate ad essa.

Mi sono fatto carico in questi giorni di rappresentare tali esigenze al Presidente della Regione, ritengo perciò (voglio tranquillizzare l'onorevole Martino in primo luogo, ma anche l'Assemblea e l'opinione pubblica) che nella giornata di oggi si dovrebbe decidere definitivamente circa la data in cui far svolgere le prossime elezioni regionali.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, mercoledì 20 marzo 1991, alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno:

#### I — Comunicazioni.

#### II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Enti locali»):

numero 1791: «Indagine conoscitiva sulla paralisi amministrativa al Comune di Corleone (Palermo)», degli onorevoli Parisi e Colombo;

numero 2030: «Adeguamento alla normativa in vigore delle retribuzioni corrisposte dall'Amministrazione comunale di Campofranco al personale dell'asilo nido», dell'onorevole Piro;

numero 2395: «Verifica della regolarità delle procedure adottate dal Sindaco di S. Elisabetta (AG) nella convocazione del Consiglio comunale», degli onorevoli Palillo, Placenti, Stornello, Petralia, Sardo Infirri.

#### III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana» (949 - 895 - 814 titolo IV - 530/A) (Seguito).

2) «Norme in tema di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana» (879 - 814 - 854 - 864 - 867/A).

3) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A) (Seguito);

4) «Integrazioni alla legislazione regionale in materia di appalti di opere e di forniture pubbliche» (905 titolo II - 862 - 820 titolo III - 322/A);

5) «Norme in materia di personale delle unità sanitarie locali» (745 - 418 - 539 - 589 - 628 - 701/A) (Seguito);

6) «Provvedimenti per il funzionamento dei poliambulatori e dei servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali» (772/A).

#### IV — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità.

#### V — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 - Titolo III/A);

2) «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24, recante "Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica"» (954/A);

3) «Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali» (943/A);

4) «Provvedimenti per consentire l'affiancamento degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa» (538/A);

5) «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905 titolo I - 820 titolo VI - 683 - 150 titolo III/A);

6) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, nume-

ro 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali» (849/A).

La seduta è tolta alle ore 13,00.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo

## ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**PARISI - RISICATO.** — *All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ed all'Assessore per i Lavori pubblici*, «per sapere:

— se siano a conoscenza del fatto che, pur essendo stati appaltati nel dicembre 1987, i lavori di esecuzione dei lotti 22 bis, 23 e 23 bis del tratto dell'autostrada Palermo-Messina compreso fra Sant'Agata di Militello e Caronia, non hanno ancora avuto inizio;

— se sia loro noto il fatto che tale mancato inizio è stato causato, secondo le ditte cui è stata affidata la realizzazione dei suddetti lavori, dalla mancata approvazione di alcune perizie di variante, la cui richiesta appare peraltro inammissibile, stante il breve lasso di tempo intercorso fra la celebrazione della gara d'appalto e la richiesta stessa;

— se risponda al vero il fatto che le ditte incaricate della realizzazione del tratto autostradale Sant'Agata di Militello-Caronia dell'autostrada Pa-Me ricorrono ingiustificatamente all'affidamento in subappalto dei lavori, con una conseguente violazione del Ccnl;

— se siano a conoscenza, inoltre, del fatto che il signor presidente del Consorzio autostrada Palermo-Messina non ha dato corso alla richiesta, più volte formulata dalle organizzazioni sindacali, di procedere ad un incontro con le stesse organizzazioni e con le imprese incaricate dell'esecuzione dei lotti 22 bis, 23 e 23 bis dell'autostrada Pa-Me, al fine di programmare quanto prima i tempi di inizio dei lavori di esecuzione degli stessi lotti;

— se non ritengono pertanto opportuno che tale incontro abbia luogo al più presto e che siano di conseguenza fissati i programmi produttivi ed occupazionali collegati all'inizio dei lavori dei lotti 22 bis, 23 e 23 bis dell'autostrada Palermo-Messina» (1756).

**RISPOSTA.** — «Il capitolato d'appalto prevede che le imprese aggiudicatarie di lavori autostradali coperti dal finanziamento regionale eseguano indagini geognostiche, successivamente all'aggiudicazione.

Ne discende che, solo a seguito dell'acquisizione di tali dati tecnici, le imprese interessate hanno potuto procedere alla fase di progettazione dei particolari costruttivi delle opere d'arte maggiori.

Nel contempo, andavano prendendo corpo le lavorazioni preliminari sia per l'impianto del cantiere che per l'apertura del tracciato dei singoli lotti. Come conseguenza della necessaria procedura avanti descritta, discende il graduale inserimento della manodopera in concomitanza con l'ampliamento delle lavorazioni.

Per quel che riguarda le perizie suppletive c'è da evidenziare che le imprese aggiudicatarie dei lavori debbono verificare, secondo la normativa vigente, le previsioni progettuali (con eventuale aggiornamento delle stesse) per potere adeguare, per la parte relativa alle fondazioni, le strutture progettate.

Tutto ciò si rende necessario in quanto, nella preliminare fase di progettazione, la ricerca ed individuazione delle caratteristiche geomorfologiche e geomeccaniche dei terreni interessati viene necessariamente limitata a livelli essenziali. Se così non avvenisse, i costi di tale individuazione sarebbero di tale entità da impegnare, in maniera esorbitante, l'Ente che dovrebbe essere gravato di un onere molto tempo prima di disporre di finanziamenti specifici.

È risultato, comunque, che il ricorso alle perizie suppletive è stato principalmente causato dalla decisione di aderire alla pressante richiesta e spinta di organismi (Soprintendenze, Italia Nostra, WWF) e degli interventi parlamentari (interrogazioni ed interpellanze) che, successivamente all'affidamento dei lavori, hanno reiteratamente chiesto un riesame, o meglio una

riconsiderazione, dell'impatto ambientale nella fase esecutiva delle opere di progettazione.

A ciò si aggiunge analoga pressione esercitata dalla stampa, portatrice di un'ampia volontà delle popolazioni interessate al problema. Da quel che è risultato, inoltre, nei lotti della ME-PA si è fatto ricorso al subappalto solo per la esecuzione di lavori specializzati quali lo smistamento, i sondaggi geognostici, il consolidamento o altri interventi specialistici in galleria nonché il movimento di terra; tali lavori, comunque, hanno un'incidenza percentuale modesta, rispetto all'ammontare dell'appalto.

Tali subappalti sono stati autorizzati dal Consorzio nel rispetto della specifica normativa vigente e delle norme antimafia. Le ditte subappaltatrici, tra l'altro, hanno utilizzato prevalentemente la manodopera necessaria attingendo a lavoratori del posto.

Per quel che riguarda, infine, la mancata adesione, da parte del Consorzio, alla richiesta, formulata più volte dalle Organizzazioni sindacali, di procedere ad un incontro con le stesse organizzazioni sindacali e con le imprese incaricate dell'esecuzione dei lotti 22 bis, 23 e 23 bis, il responsabile del Consorzio ha fatto presente di aver avuto tutta una serie di incontri con le diverse organizzazioni sindacali.

In tali incontri l'Amministrazione del Consorzio ha fornito gli elementi utili per una serena valutazione di tutta quanta la situazione.

Specificatamente nell'ultimo incontro, tenutosi al Centro operativo di Patti per l'autostrada ME-PA, si è pervenuti ad un protocollo d'intesa circa periodici aggiornamenti della situazione e reciproci scambi d'informazioni».

L'Assessore  
GIULIANA

**RISICATO - LAUDANI - LA PORTA - GUELI.** — All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, «premesso che:

— la legge regionale numero 2 del 1988 ha previsto la riforma degli uffici di collocamento anche attraverso l'informatizzazione dei servizi che, peraltro, a tutt'oggi, non è stata ancora attuata;

— l'attuale metodo di timbratura dei tessere modello C/1, privo di garanzie e di controlli, può consentire illecite ricostruzioni del-

l'anzianità di disoccupazione, come in qualche caso si sarebbe verificato;

— poco chiaro, e comunque poco funzionale, risulta altresì il funzionamento degli Uffici periferici del collocamento, con particolare riguardo alla pubblicazione dei bandi e dei requisiti ed ai trasferimenti degli iscritti;

per sapere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare sollecitamente gli inconvenienti sopra elencati» (1783).

**RISPOSTA.** — «La recente legge regionale numero 36 del 21 novembre u.s. ha recepito e reso applicabile in Sicilia la legge nazionale numero 56/87 sulla disciplina del collocamento e sulla organizzazione del mercato del lavoro.

Ciò consentirà di razionalizzare i servizi del collocamento e le relative procedure, anche attraverso la istituzione, prevista dalle leggi sopra citate, di sezioni circoscrizionali dell'impiego, che saranno chiamate ad operare in ambiti territoriali sovracomunali, in conformità alle direttive generali ed agli indirizzi emanati da questo Assessorato e dalla Commissione regionale per l'impiego.

Tale processo di razionalizzazione dovrà saldarsi operativamente con il progetto di informatizzazione dei servizi dell'impiego previsto dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1988, numero 35, la cui realizzazione è in atto in corso. Esso prevede, attraverso tre fasi successive, la redazione delle graduatorie con sistemi informatizzati, nonché l'informatizzazione delle sezioni di collocamento di Palermo e Catania e, quindi, degli Uffici provinciali del lavoro e delle Sezioni circoscrizionali».

L'Assessore  
GIULIANA

**VIRLINZI - CAPODICASA - GULINO - GUELI - BARTOLI - LAUDANI - LA PORTA.** — All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per la Sanità, «premesso che:

— presso l'"Oasi M. Santissima" di Troina i lavoratori e le loro rappresentanze hanno da tempo denunciato gravi inadempienze e violazioni contrattuali e, in particolare, indagini sulle opinioni dei lavoratori, sulle adesioni ad

organizzazioni sindacali, controlli personali e pesanti intimidazioni; che ciò rappresenta, oltre che una violazione del vigente CCNL, grave atteggiamento antisindacale in aperta violazione della legge numero 300 del 1970;

— presso l'UPLMO di Enna è in corso una trattativa tra la direzione dell'Oasi e le rappresentanze dei lavoratori, per trattare le superiori problematiche;

— sebbene la trattativa sia in corso, la direzione dell'Oasi ha proceduto a tutt'oggi al licenziamento di 40 lavoratori, tra cui diversi dirigenti sindacali;

— questo provvedimento, assolutamente immotivato, oltre che scorretto verso la UPLMO di Enna che sta conducendo la trattativa, risulta una chiara rappresaglia antisindacale ed un intollerabile segnale intimidatorio verso gli altri lavoratori non ancora interessati da provvedimenti di licenziamento;

per sapere:

— se l'Assessore per il Lavoro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

— quali provvedimenti abbia assunto ovvero intenda assumere per far cessare, a norma di contratto e della legge numero 300 del 1970, il comportamento antisindacale e per revocare i licenziamenti perché non adeguatamente motivati;

— se l'Assessore per la Sanità non intenda, prima di stipulare la convenzione con l'Oasi di Troina, accertare che sia stato ripristinato lo stato di legalità e un clima di serenità nel posto di lavoro e se non intenda subordinare al rispetto di queste condizioni la validità della convenzione che si dovesse stipulare» (1799).

**RISPOSTA.** — «Le vicende relative all'Oasi M. SS. di Troina hanno origine nel mese di luglio 1989 a seguito di provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti di 43 lavoratori e di successivi provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della dipendente Carmen Lida e di altri.

Sulla vicenda si sono svolti diversi incontri presso l'U.P.L.M.O. di Enna rimasti però infruttuosi, per cui le Segreterie regionale e provinciale della CGIL hanno richiesto l'intervento dell'Assessorato Lavoro nel mese di settem-

bre del 1989 per l'esame della situazione che si era determinata presso l'«Oasi» di Troina e che concerneva specialmente il mancato rispetto del CCNL, i licenziamenti adottati nei confronti di numero 43 dipendenti ed una serie di violazioni di leggi.

Analogo intervento era stato richiesto all'Assessorato Regionale della Sanità che finanzia l'«Oasi M. SS.» di Troina.

Dopo numerose riunioni (13 settembre 1989-29 settembre 1989-4 ottobre 1989-17 ottobre 1989) nel corso delle quali non si è riusciti a trovare una soluzione per l'atteggiamento intransigente tenuto dall'Ente, l'Assessorato ha richiesto l'intervento del locale Ispettorato del lavoro e ne ha dato comunicazione all'Assessorato regionale Sanità con fono numero 1532 del 13 ottobre, che si allega in copia, per i provvedimenti di competenza.

L'Ispettorato ha fatto pervenire la nota numero 09661 del 16 dicembre 1989 con la quale ha fornito tutti i dettagli della vicenda.

Successivamente, in data 2 agosto 1990, presso l'U.P.L.M.O. di Enna, l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico associazione Oasi Maria SS. ha stipulato un contratto collettivo aziendale di lavoro con la sola CISL».

*L'Assessore  
GIULIANA*

**NATOLI.** — *Al Presidente della Regione,* «premesso che il problema degli immigrati di colore in Sicilia va affrontato per tempo, essendo un fatto di irreversibilità ed un fenomeno migratorio crescente nei prossimi lustri;

ritenuto che la Sicilia, paese trilingue, non può ospitare, per la sua storia, momenti di razzismo;

rilevato:

— che consistenti presenze già pluriennali di lavoratori stranieri sono inseriti nel processo produttivo dell'Isola, nei settori della pesca e dell'agricoltura con presenze massicce nel Trapanese;

— ancora, che i predetti lavoratori non possono usufruire di quelle garanzie e di quell'assistenza, anche se a volte precaria e comunque non ottimale, di cui gode il cittadino italiano;

ricordato che bisogna liberare il lavoratore di colore dalla provvisorietà del permesso provvisorio mensile adottando la soluzione francese del permesso provvisorio decennale che cade immediatamente in caso di violazione delle leggi della Repubblica;

per conoscere come il Governo della Regione intenda affrontare il problema irreversibile, e se non intenda immediatamente consentire diritto di voto a quelle comunità che sono inserite da anni nel processo economico-produttivo di molte città dell'Isola, consentendo un voto alle amministrative ed adottando sin d'ora una politica di integrazione e non di ghettizzazione» (1822).

**RISPOSTA.** — «Secondo recenti valutazioni dell'ISTAT, rese note in occasione della Conferenza nazionale dell'Immigrazione celebratasi a Roma dal 4 al 6 giugno scorso, sarebbero presenti in Sicilia 155.000 immigrati extracomunitari, dei quali circa 25.000 in provincia di Trapani.

I detentori di permesso di soggiorno, a norma delle leggi statali numero 943/86 e numero 39/1990, in favore dei quali è possibile intervenire, si aggiravano alla fine di aprile intorno ai 60.000, dei quali circa 10.000 in provincia di Trapani (è da ricordare in proposito che il termine per la regolarizzazione della presenza è scaduto il 30 giugno u.s.).

La normativa relativa alla concessione del permesso di soggiorno è di esclusiva competenza statale, per cui non è possibile alcun intervento modificativo della Regione. Va fatto presente, comunque, che la durata di tale permesso è biennale ed è rinnovabile per un periodo doppio di tempo.

Anche l'estensione del diritto di voto amministrativo agli immigrati rientra nelle competenze primarie dello Stato, presupponendo la modifica di norme costituzionali che la Regione ha sollecitato sia in sede di Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome che in occasione della citata Conferenza nazionale dell'Immigrazione.

Per quanto attiene specificatamente all'attività della Regione va fatto presente che già con la legge regionale numero 38/84 erano previste iniziative culturali in favore degli immigrati e l'ammissione dei loro figli alle colonie ed ai campeggi.

A seguito di incontri con gli esponenti delle comunità immigrate e della pre-conferenza nazionale dell'immigrazione, tenutasi a Palermo il 14 maggio scorso, è in corso di presentazione da parte del sottoscritto una proposta di modifica alla legislazione regionale vigente con la quale viene previsto:

*a) l'inserimento nelle leggi regionali riguardanti il lavoro, la formazione professionale, la scuola, i servizi sanitari e sociali e gli alloggi, di norme che consentano di poterne usufruire anche da parte degli immigrati detentori di permesso di soggiorno;*

*b) la creazione di strutture di accoglienza, interventi per la conservazione della identità culturale di origine e la conoscenza della nostra cultura, la promozione dell'attività cooperativistica e il sostegno all'associazionismo;*

*c) l'immissione di rappresentanti delle comunità immigrate nella nostra Consulta, la creazione di un Comitato permanente dell'immigrazione extra-comunitaria e l'istituzionalizzazione della Conferenza dell'Immigrazione con periodicità quadriennale».*

*L'Assessore  
GIULIANA*

**AIELLO - PARISI - BARTOLI - CAPODI-CASA - GUELI - ALTAMORE - GULINO.**

— *Al Presidente della Regione, all'Assessore per i Beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e all'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, «premesso che nella giornata del 4 novembre 1989, per iniziativa della Consulta comunale giovanile e dell'Amministrazione comunale si è tenuta a Vittoria, presso la sala Golden, un'assemblea degli studenti e dei giovani della città, alla presenza del dottor Carmine Mancuso, espressamente invitato, e dei rappresentanti delle forze politiche, sociali e religiose per un confronto-dibattito sui temi della violenza mafiosa che, soprattutto nelle ultime settimane, è esplosa in forme inedite e feroci a Vittoria e nell'intero circondario;*

*considerato che:*

— tutti gli studenti medi della città hanno partecipato all'iniziativa con senso di civile impegno e con la rinnovata determinazione di

isolare e combattere l' "escalation" mafiosa a Vittoria;

— la preside del Liceo linguistico "Lanza", che risulta essere scuola privata legalmente riconosciuta e alla quale afferiscono contributi dello stesso Assessorato Beni culturali e pubblica istruzione, ha stabilito, di concerto con il consiglio d'istituto, "all'unanimità di applicare una punizione" a tutti gli alunni, per avere partecipato alla conferenza di cui sopra, "assegnando sette in condotta e la revoca del giorno di vacanza precedentemente accordato per l'11 novembre" specificando che tale punizione, incredibile e anacronistica, dovevansi all'esersi gli alunni "assentati arbitrariamente dalle lezioni del giorno 4 insieme a tutti i compagni (sic!) per partecipare ad un'assemblea di giovani organizzata dal Comune";

— nella scuola citata regna un clima di malcelato accanimento contro quegli studenti che osino contestare le assurde e farneticanti disposizioni assunte dalla preside e dal consiglio di istituto, e che i genitori temono, a ragion veduta, ritorsioni e rappresaglie contro i propri figli;

— altresì, che molti insegnanti del corpo docente presterebbero la loro opera nella scuola senza retribuzione alcuna e senza alcuna garanzia previdenziale, ricevendo solo il "punteggio" previsto per la prestazione della loro attività professionale;

per sapere:

— se non intendano promuovere un'indagine conoscitiva sui fatti segnalati, non solo sugli aspetti diseducativi e cinicamente ostili all'impegno civile che vengono assunti alla base del funzionamento della scuola, ma anche sulle eventuali violazioni di legge riscontrabili sotto il profilo del rapporto di lavoro del personale docente e non docente che vi presta servizio;

— ove l'indagine confermasse quanto segnalato, se non intendano bloccare qualunque finanziamento o intervento della Regione a favore della stessa» (1944).

**RISPOSTA.** — «Il liceo linguistico "Lanza" di Vittoria, quale scuola privata, è sorto nel 1979 ed è retto attualmente dal gestore signor Lanza Giuseppe, nato ad Acireale il 24 gennaio 1923 e residente a Vittoria in via Cavalieri di

Vittorio Veneto numero 101, il quale ha instaurato con il corpo docente un rapporto di natura associativa con la partecipazione agli utili o alle eventuali perdite.

L'apporto dei docenti si estrinseca, esclusivamente, nella loro prestazione personale ed in cambio essi ricevono, oltre l'accreditamento di punteggio, anche una modestissima parte degli eventuali utili.

A conclusione di ogni anno scolastico, infatti, si provvede alla redazione di un bilancio contutivo e gli utili o le eventuali perdite risultanti vengono ripartite nella misura del 64% tra il personale non docente mentre della restante parte il 30% è distribuito al personale docente ed il 70% rimane al gestore.

Dagli accertamenti svolti è emerso, altresì, che annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, si riuniscono, presso i locali del liceo, il corpo insegnante ed il gestore, i quali sottoscrivono un verbale con cui vengono puntualizzate le condizioni del contratto di associazione in partecipazione.

Dall'esame della documentazione contabile è risultato che, nell'anno scolastico 1987/88, hanno prestato la loro attività presso il Liceo in parola numero 16 persone, le quali hanno percepito complessivamente compensi lordi per lire 22.877.000; nell'anno 1988/89, numero 10 persone, che hanno percepito compensi lordi complessivi per lire 33.245.000 e nell'anno 1989/90 numero 32 persone; detti compensi, assoggettati alla ritenuta d'acconto, riferiti alle singole persone variano da lire 35.000 a lire 4.000.000 annue.

L'Ispettorato del Lavoro ha precisato che i rapporti associativi come sopra instaurati e svolti non danno luogo a rapporti assicurativi, per cui, da parte dell'Amministrazione della scuola, non si ritengono dovuti contributi in favore degli Enti previdenziali».

*L'Assessore  
GIULIANA*

**ALTAMORE.** — *All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per l'Industria*, «premesso che la Saipem ha messo in C.I.G.S. dal 26 luglio 1989 circa 620 operai addetti alla perforazione e al montaggio a terra e a mare, per processi di ristrutturazione della società;

considerato che tali maestranze che lavorano al servizio della società da almeno 25 anni hanno acquisito un'alta professionalità che non deve andare in alcun modo dispersa;

ritenuto che appare strano e contraddittorio che la SAIPEM, mentre mette in C.I.G.S., subappalta poi a ditte esterne la realizzazione delle nuove commesse che va ottenendo;

per sapere quali iniziative intendano adottare per salvaguardare il futuro degli operai messi in C.I.G.S. e se non ritengano opportuno intervenire presso le PP.SS. per impegnarle e garantire lo sviluppo e l'occupazione in Sicilia attraverso la valorizzazione delle professionalità acquisite dai nostri operai in tanti anni di lavoro in Italia e all'estero» (2044)

**RISPOSTA.** — «Le attività SAIPEM, in gran parte dipendenti dal mercato energetico, hanno registrato sensibili cali a seguito del controschoc petrolifero. La riduzione del prezzo del greggio e le diminuite capacità di spesa da parte dei tradizionali clienti, società petrolifere e paesi produttori, hanno generato sul mercato i seguenti fatti:

— diminuzione degli investimenti nel settore;

— esaurimento del mercato delle grandi opere strategiche di trasporto dove SAIPEM ha avuto sempre una quota particolarmente significativa;

— rilevante calo delle tariffe a livelli poco remunerativi per l'aumento della concorrenza basata più sui prezzi che sulla qualifica tecnica;

— per quanto riguarda il mercato italiano c'è da dire che c'è stato un calo rapido della domanda di costruzioni terrestri (da dicembre 1989 la SAIPEM non ha alcun cantiere di montaggi terra operativo) e una stasi per la perforazione terra che, associata alla poca competitività, in termini economici, della struttura SAIPEM, ha determinato un utilizzo dei mezzi e risorse al di sotto del 40 per cento della potenzialità.

In coerenza con quanto sopra la SAIPEM ha dovuto far ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo di 24 mesi dal 26 giugno 1989, per 620 lavoratori, presentando nel contempo, alle OO.SS. e al Ministero delle PP.SS., un progetto industriale (al-

legato all'accordo sindacale del 15 novembre 1989 per il superamento della crisi entro il periodo citato).

Le azioni da mettere in atto, in tal piano, si possono così riassumere:

— contenimenti e miglioramenti della struttura dei costi fissi, rendendo la struttura organizzativa di gruppo più adeguata alle esigenze ed alle dimensioni del mercato;

— rafforzamento della presenza SAIPEM nei campi tradizionali, in particolare nell'offshore, dove nei prossimi anni si prevede una domanda in ripresa, soprattutto nelle acque profonde per lo sfruttamento dei campi marginali (vedasi costruzione dello Scarabeo 5, 250 miliardi di investimento, e altre iniziative similari programmate);

— costituzione della SAIPEM Italia che opererà sul mercato nazionale con struttura organizzativa e cultura industriale adeguate e mirate alle dimensioni e tipologia del mercato e della concorrenza.

La SAIPEM Italia, localizzata nel Mezzogiorno, può avere nella linea di attività delle grandi infrastrutture non petrolifere la sua opportunità di successo e di conseguenza di sviluppo occupazionale.

La stessa ha smentito che per le commesse in corso abbia subappaltato alcuna operazione facente parte della sua normale attività operativa.

La SAIPEM è attualmente presente in Sicilia con 2 cantieri commissionati dall'AGIP S.p.A.: un impianto di perforazione per attività esplosiva il cui termine dipende dall'esito dell'esplorazione; l'altro di manutenzione pozzi (work-over) la cui attività si protrarrà per tutto il 1990. Il personale impiegato nei 2 impianti è di circa 80 unità. La SAIPEM non ha ottenuto altre commesse nel territorio della Regione.

Debo altresì precisare che sulla problematica l'Assessore per l'Industria ha indetto una riunione per il 5 giugno 1990 alla quale, però, hanno partecipato soltanto la SAIPEM e l'A-SAP — assenti le OO.SS. dei lavoratori.

Non mi risulta che ad oggi siano stati fissati altri incontri dopo quello andato a vuoto, né che sia mai stata presentata a livello regionale istanza per la CIGS».

*L'Assessore  
GIULIANA*

**TRICOLI.** — *All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,* «per sapere se sia a conoscenza che con riferimento alle statistiche riguardanti il mercato del lavoro, elaborate e compilate dagli uffici regionali, la stampa siciliana ha recentemente parlato di "sviste tragicomiche" che non sono soltanto riferibili alla scarsa familiarità e dimestichezza culturale di certa classe politica regionale con le lambiccate analisi degli osservatori specializzati, sicché particolarmente disinvolta e superficiale risulta l'interpretazione dei dati, quanto proprio all'insufficienza e carenza scientifica di tali osservatori, alla scarsa omogeneità della "campionatura" siciliana nelle procedure di formazione delle statistiche rispetto a quella dell'Istituto centrale di statistica; alla esistenza, cioè, di una variabile siciliana arretrata che deforma, rende illeggibili e inutilizzabili i dati elaborati dall'Amministrazione regionale, specialmente per quanto riguarda la tendenza occupazionale e il fenomeno della disoccupazione;

per conoscere:

— in quale modo sono stati spesi nel corso del 1989 i sei miliardi stanziati nel bilancio regionale per l'acquisizione di dati statistici;

— se l'Assessorato del Lavoro, al fine di evitare le disavventure "tragicomiche" rilevate dalla stampa e che tanto contribuiscono a definire in modo "pittoresco" e grottesco la nostra diversità, si sia preoccupato di affidare un compito così delicato e sofisticato, quale quello del rilevamento e dell'elaborazione dei dati statistici, importanti per la conoscenza puntuale e precisa della nostra realtà economica e sociale, a istituti e persone di alto rilievo universitario e scientifico che pur esistono in Sicilia» (2074).

**RISPOSTA.** — «Per quanto si riferisce al primo punto della interrogazione va precisato che la disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio (il numero 33651) durante l'anno 1989 è stata solo di lire 720 milioni. Tale somma è stata in parte utilizzata per l'acquisto di materiale ed attrezzi, nonché per la effettuazione di studi, ricerche e rilevazioni sul Mercato del Lavoro, la stampa e la diffusione di dati e notizie concernenti il Mercato del Lavoro e i servizi per l'impiego.

In ordine al secondo punto preciso che sia per il rilevamento che la elaborazione dei dati statistici riguardanti il Mercato del lavoro, questi sono stati affidati, mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio di giustizia amministrativa e dagli Organi di controllo, a strutture universitarie e, più precisamente, nel caso in argomento, all'Istituto di Statistica Sociale e Scienze Demografiche e Biometriche, istituzionalmente idoneo alla ricerca sulle forze di lavoro.

Tale ricerca ha riguardato solamente la provincia di Palermo, mentre altra — in corso di perfezionamento con il predetto Istituto — riguarderà le province di Caltanissetta, Messina e Ragusa ed avrà inizio non appena saranno perfezionati i necessari adempimenti preliminari».

*L'Assessore  
GIULIANA*

**NATOLI.** — *Al Presidente della Regione e all'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,* «premesso che la legge-quadro numero 845 del 12 dicembre 1978 all'articolo 5 afferma che gli enti di formazione professionale in Sicilia che usufruiscono del finanziamento devono rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

considerato che tale principio è anche affermato dalla legge regionale numero 24 del 1976 che ha istituito la formazione professionale e che l'articolo 39 del contratto nazionale di categoria prevede l'istituzione del Comitato di controllo sociale in ogni centro;

per conoscere i motivi di non rispetto della legge visto che in nessun centro della Sicilia esiste un Comitato di controllo sociale né avviene la pubblicazione dei bilanci ed i lavoratori del settore della formazione professionale si sentono abbandonati a se stessi e, sovente, affermano che i sindacati vari sono nello stesso tempo datori di lavoro che non applicano il contratto e gli operatori della formazione professionale vengono tenuti in uno stato di provvisorietà con l'approvazione ogni anno di un piano integrativo che aumenta i corsi in palese violazione alla legge 24 che ne autorizza il ricorso in caso di estrema necessità, mentre si disattende il piano ordinario che la legge pre-

vede "varato entro il mese di settembre di ogni anno"» (2165).

RISPOSTA. — «È vero che alcuni punti della legge numero 24 del 1976 non sono ancora stati attuati e fra questi c'è la mancata istituzione dei Comitati di controllo sociale e la pubblicizzazione dei bilanci degli Enti gestori.

Vi sono state notevoli resistenze da parte degli enti gestori alle predette iniziative, ma cercherò di responsabilizzare la Commissione regionale per la formazione professionale e gli uffici dell'Assessorato perché si mettano in movimento per tali adempimenti.

Fra l'altro si stanno creando nuovi organismi di supporto e consulenza nell'ambito dell'Assessorato Lavoro, quali l'Agenzia, l'Osservatorio del mercato del lavoro, la Commissione regionale per l'impiego con competenze allargate, e quindi sarà dato più impulso al settore.

Per quanto riguarda i lavoratori della formazione professionale mi sto interessando anche in prima persona al rinnovo del contratto regionale di categoria, nonché per assicurare la regolare erogazione delle retribuzioni.

Per quanto concerne i piani integrativi posso assicurare di non avere approvato neppure un corso al di fuori del piano formativo generale, né ho intenzione di approvarne.

Se in passato c'è stata qualche iniziativa di questo genere, essa è stata dettata soprattutto da esigenze di salvaguardia dei posti di lavoro di operatori dipendenti da enti soppressi, come, ad esempio, l'Associazione nazionale S. Maria delle Grazie e l'ENIPMI.

Nessuna legge infine prevede che il piano ordinario debba essere varato entro il mese di settembre di ogni anno».

L'Assessore  
GIULIANA

PIRO. — All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, «premesso che:

— il Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni, ente per la formazione professionale che gode di particolari contribuzioni finanziarie da parte della Regione siciliana, trovasi ormai da molti mesi in regime di commissariamento palesatosi indispensabile per impedire che una disastrosa e allegra gestione portasse l'Ente al fallimento;

— tra i tanti motivi che hanno portato al commissariamento v'era anche quello relativo al mancato assolvimento da parte del Centro dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti;

per sapere:

— se sono stati versati i contributi Inps per tutti i dipendenti, a quali periodi si riferiscono e se i pagamenti sono al corrente;

— cosa intenda fare affinché vengano versati tutti i contributi, dal momento che per alcuni lavoratori non risultano versati contributi a partire dal 1985;

— se risultino regolarmente accantonate le quote annue relative al Tfr dei dipendenti;

— per quale motivo, pur avendo l'Ente corrisposto arretrati nel corso del 1989, questi non figurano nelle dichiarazioni dei redditi modello 101 consegnati ai dipendenti;

— quali iniziative intenda assumere affinché vengano regolarizzate le posizioni contrattuali, previdenziali ed assicurative di tutti i dipendenti del Centro radio» (2203).

RISPOSTA. — «Il C.R.S.R.T., Ente di formazione professionale, è stato costituito nel 1954 e nel 1955 ha iniziato la propria attività tecnico-didattica in favore di giovani inoccupati e di lavoratori disoccupati e tale attività, per statuto, ha svolto senza scopi lucrativi.

Il 5 maggio 1988, con decreto presidenziale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente ed è stato nominato un commissario straordinario. Dopo un rapido esame della situazione economica e gestionale dell'Ente, il commissario straordinario ha dettagliatamente relazionato all'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione su quanto rilevato e, dalla relazione stessa, si desume che presso l'Ente in questione non erano state riscontrate anomalie e/o lacune tali da far temere il fallimento dell'Ente.

L'Ente, invero, si trovava ad attraversare una difficile situazione venutasi a creare con l'accumulo di residui attivi e passivi su numerose gestioni pregresse che risalgono al 1978/79. Tale accumulo da un lato ha dato l'avvio ad azioni amministrative tendenti al recupero delle somme

di cui si era a credito (residui di gestione), mentre dall'altro non poneva l'Ente nelle condizioni di incamerare i propri crediti (saldo di gestione) anche in presenza delle relative note di revisione delle rendicontazioni emesse dai vari U.P.L.M.O. della Sicilia.

Dai ripetuti ed assidui accertamenti disposti dall'Assessorato del Lavoro ed effettuati dai vari Ispettorati del lavoro e dagli U.P.L.M.O. della Sicilia nonché da quelle autonomamente effettuate dall'I.N.P.S., dalla Guardia di Finanza, dalla Intendenza di Finanza e dall'INAIL, non sono emerse irregolarità amministrative e/o gestionali.

Per quanto attiene il versamento dei contributi INPS si precisa che l'Ente, nel periodo gennaio-settembre 1985 per la sede di Palermo non ha potuto effettuare i dovuti versamenti per mancanza di disponibilità derivante da un accreditamento di fondi che si è dimostrato insufficiente a coprire le spese destinate al funzionamento dei corsi.

Oltre tale breve periodo, fra l'altro coperto dai relativi DM/10 che sono stati regolarmente vistati dall'INPS, non esiste in atto alcuna altra pendenza.

I versamenti di quanto dovuto all'Inail sono stati sempre regolarmente effettuati e, pertanto, nei confronti di quell'istituto non esiste alcuna pendenza.

Le quote annue relative all'accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro sono, in atto, depositate presso l'Ina di Palermo con il quale è soltanto da definire sino al 30 settembre 1990 il pagamento delle sottoelencate quote:

— coll. 50224 . . . . .	L. 9.189.013
— coll. 50226 . . . . .	L. 380.102
— coll. 50672 . . . . .	L. 5.597.326
— coll. 50933 . . . . .	L. 3.753.771
— coll. 50934 . . . . .	L. 6.330.939
<i>Totale . . . . .</i>	
	L. 25.251.151

non effettuati perché in attesa dei finanziamenti assessoriali relativi alle attività formative nelle rispettive province ed esercizi.

Sull'argomento si assicura, comunque, che gli ex dipendenti del C.R.S.R.T., compresi quelli con i quali il rapporto di lavoro è recentemente cessato, hanno percepito regolarmente il T.F.R. spettante (ingegnere Groppuso Giusep-

pe, P.I. Siracusa Francesco, P.I. Crimando Francesco, ingegnere Benenati Vincenzo, signor Lombino Emanuele, ingegnere Amore Pietro, ecc.).

Non risulta vero che gli arretrati corrisposti al personale nel 1989 «non figurano nei mod. 101 rilasciati ai dipendenti» ma gli stessi, ove erogati nell'anno in riferimento, sono stati riportati nel modello 101.

Non esiste, pertanto, alcuna decisione da assumere affinchè «vengano regolarizzate le posizioni contrattuali, previdenziali ed assicurative dei dipendenti del C.R.S.R.T.» in quanto:

*a)* per tutti i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del C.C.N.L. di categoria sono stati applicati e rispettati i trattamenti economici e normativi previsti, mentre per quelli assunti prima esistono due sentenze emesse dal pretore giudice del lavoro in 1° grado e dal Tribunale del lavoro in 2° grado che attribuiscono agli stessi il mantenimento dei diritti quesiti;

*b)* in ogni caso non esiste alcun danno per i lavoratori conseguente al rinvio del pagamento dei contributi INPS nel periodo gennaio-settembre 1985, perché i relativi Mod. DM/10 sono stati regolarmente inoltrati all'INPS e perché il ritardato pagamento non incide sui diritti dei lavoratori».

*L'Assessore  
GIULIANA*

GENTILE. — *All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*, «premesso che:

— compiti d'istituto ai quali sono chiamati gli Ispettorati del lavoro riguardano la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione sul lavoro, che ha anche implicanze con la giustizia penale, in particolari settori quali, ad esempio, quelli previsti dalla legge numero 1369 del 1960 e dalla legge numero 55 del 1990, meglio conosciuta come Legge antimafia;

— anche nella provincia di Siracusa, fenomeni come quello del lavoro nero ed il ricorso ai subappalti divengono sempre più frequenti e richiedono una intensificazione della vigilanza degli Ispettori del lavoro;

considerato che si è venuti a conoscenza del fatto che da parecchi mesi si sta verificando una forte contrazione della stessa attività di

vigilanza da parte degli Ispettori del lavoro nel territorio in conseguenza della riduzione delle somme destinate alle indennità di missione da erogare agli stessi per l'attività svolta;

per sapere, considerata la gravità della situazione, se e quali iniziative intenda porre in essere per affrontare e risolvere il problema di una corretta osservanza dei limiti imposti dalla legge in materia attraverso gli organi ispettivi periferici dell'Assessorato del Lavoro che devono essere conseguentemente messi nelle condizioni di svolgere in modo assiduo e continuativo nel territorio la loro attività» (2237).

RISPOSTA. — «Con la legge regionale 17 aprile 1990 numero 6, è stata stanziata nella Rubrica Assessorato Lavoro sul Cap. 32213 (indennità e spese di trasporto per missioni) la somma di lire 3.250 milioni.

Tale somma si è dimostrata largamente insufficiente a coprire le spese previste, per le seguenti motivazioni:

— sullo stesso capitolo (in cui insistono peraltro le missioni dell'Amministrazione centrale e quelle degli uffici periferici per i numerosi compiti di istituto) si sono dovuti assumere impegni per attività svolta nel trascorso esercizio finanziario, limitatamente alla somma di lire 750 milioni, che non è stata sufficiente a far fronte alle pendenze residue che traggono origine da precedenti richieste di variazione di bilancio;

— le somme, già erogate mediante ordini di accreditamento agli Uffici periferici, sono state spese per il pagamento di parcelli di missioni per i primi mesi del 1990 per la quale cosa la residua somma che sta per essere accreditata agli Uffici (per lire 980.000.000 complessivamente), attraverso segnalazioni pervenute, verrà da questi impegnata per far fronte ad attività presumibilmente da svolgere fino alle prossime ferie estive.

Tenuto conto di quanto sopra, e nella considerazione che ad inizio di esercizio finanziario le richieste degli Uffici periferici ammontavano a più del doppio della somma che figura stanziata in Bilancio, ho provveduto con lettera del 28 giugno 1990, protocollo numero 3689, inviata all'Assessorato del Bilancio tramite la Ragioneria centrale, a richiedere sul capitolo 32213 una variazione in aumento di lire 2.000

milioni ai fini di una definitiva sistemazione degli impegni sia passati che attuali.

Nonostante le motivazioni addotte, però, detta richiesta fino ad oggi non ha avuto accoglimento».

L'Assessore  
GIULIANA

PALILLO. — *Al Presidente della Regione, all'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per il Turismo, le comunicazioni ed i trasporti, «premesso che:*

— nel 1980 il Banco di Sicilia cedette in gestione all'ATA HOTELS gli alberghi della SGAS (Società Grandi Alberghi Siciliani) (S. Domenico, Excelsior di Catania, Villa Igzia e l'Hotel Des Palmes) per la durata di dieci anni;

— condizione espressamente concordata fu quella del rispetto dei livelli occupazionali e la garanzia per il personale dipendente del mantenimento del posto di lavoro;

— la gestione da parte dell'ATA non ha determinato il rilancio degli alberghi così come era nell'auspicio della SGAS; anzi ha determinato un aggravio degli oneri finanziari per il Banco di Sicilia proprietario della SGAS;

— l'ATA Hotels ha praticato una selvaggia politica di licenziamenti in violazione delle norme contrattuali, procedendo nello stesso tempo ad assunzioni e a cambi di qualifica e di mansioni ispirati soltanto da logiche clientelari ed al di fuori delle leggi sul collocamento;

per sapere:

— quali siano i provvedimenti che si intendono adottare per riportare la legalità nella gestione degli alberghi ex SGAS e quali interventi si intendono esercitare sul Banco di Sicilia al fine di evitare il rinnovo del contratto, già scaduto da un anno;

— se non si ritenga doveroso disporre un'ispezione da parte dell'Ispettorato del lavoro per accettare la regolarità delle assunzioni operate in contestualità ai licenziamenti» (2257).

RISPOSTA. — «Come è noto, gli alberghi ex SGAS sono oggi gestiti assieme ad altri dalla Società ATA Hotels a decorrere dal 1981. Essi

sono l'Hotel Excelsior di Catania, Villa Igia e Palme di Palermo, S. Domenico di Taormina.

Sono stati pertanto interessati gli Ispettorati Provinciali del lavoro delle Province di Palermo, Catania e Messina, che hanno fatto pervenire singole relazioni in proposito, dalle quali emerge quanto appresso:

La Società ATA ha assunto la gestione dell'Hotel Excelsior di Catania nel mese di gennaio 1981, occupando per passaggio diretto ed immediato, regolarmente autorizzato dalla Commissione locale per il collocamento, l'intera forza lavorativa composta di numero 72 dipendenti, già in servizio presso il suddetto hotel.

Successivamente, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 1981 e l'11 gennaio 1985, numero 19 lavoratori hanno cessato l'attività per dimissioni o per raggiunti limiti di età e quindi pensionamento.

Durante il medesimo periodo la società ha instaurato numero 54 nuovi rapporti di lavoro, di cui numero 23 a tempo determinato ai sensi della legge 18 aprile 1962, numero 230, per la sostituzione temporanea di lavoratori assenti o per esigenze stagionali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, numero 19 e successive proroghe.

In data 5 marzo 1985 la società ha proceduto al licenziamento di numero 16 lavoratori "per riduzione di personale", secondo un accordo stipulato in data 14 marzo 1985 presso la Prefettura di Catania, al quale hanno partecipato i rappresentanti sindacali di categoria provinciali ed aziendali, assistiti dal capo di gabinetto del Prefetto.

I punti salienti dell'accordo possono riassumersi nella diminuzione del numero dei licenziati che dai 25 disposti dalla società sono stati ridotti a numero 16, nella ristrutturazione dei servizi alberghieri, attraverso una radicale modifica dell'organizzazione del lavoro intesa al conseguimento del risanamento economico ed al rilancio dell'albergo ed all'attuazione di nuove normative circa l'impiego del personale.

Da un esame comparativo effettuato tra la forza lavorativa alle dipendenze dell'albergo Excelsior all'inizio della gestione assunta dall'ATA, e quella in atto, emerge una riduzione occupazionale di numero 17 unità lavorative.

Tale diminuzione di personale, si riscontra nei seguenti servizi dell'albergo:

— amministrazione: da 2 a 1 .....	=	— 1
— ricevimento F/office: da 13 a 10 .	=	— 3
— economato: da 7 a 5 .....	=	— 2
— bar: da 4 a 3 .....	=	— 1
— guardaroba: da 3 a 1 .....	=	— 2
— manutenzione: da 4 a 3 .....	=	— 1
— piani (facchini): da 9 a 7 .....	=	— 2
— ristorante: da 10 a 8 .....	=	— 2
— cucina: da 11 a 8 .....	=	— 3
<i>Totale .....</i>		n. — 17

I rimanenti servizi "cameriere ai piani" (numero 8) e "piano bar" (numero 1) non hanno subito riduzione di personale.

Dagli accurati accertamenti svolti, non sono emerse violazioni alla vigente normativa sul collocamento e la società, per quanto riguarda il personale occupato presso l'Hotel Excelsior di Catania, è risultata in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti degli Istituti assicuratori.

Per quanto riguarda gli alberghi Villa Igia ed Hotel Des Palmes, dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato Provinciale del lavoro di Palermo è risultato che in essi erano occupati, all'inizio della gestione, numero 158 lavoratori. Alla data odierna ne sono occupati numero 142.

Dai riscontri eseguiti si è rilevato che l'unico provvedimento consistente di licenziamento per riduzione di personale, che ha interessato numero 20 lavoratori, si è verificato in data 10 gennaio 1985 ed ha riguardato l'organico dell'Hotel Des Palmes.

Per l'adozione del provvedimento la società si è attenuta alla procedura stabilita dalla vigente normativa. Lo stesso provvedimento, peraltro, è stato ratificato dalle Organizzazioni sindacali provinciali di categoria con accordo del 16 gennaio 1985.

Al di fuori di tale caso si sono verificati nel tempo assunzioni e licenziamenti che possono definirsi fisiologici in relazione anche alla natura dell'attività svolta.

È risultato, infatti, che la società, in aggiunta alla forza lavorativa occupata dall'1 gennaio 1981, ha assunto nel tempo numero 311 lavoratori, con regolare avviamento da parte dell'Ufficio di collocamento, effettuando di contro

numero 307 licenziamenti oltre ai 20 per riduzione di personale di cui si è già riferito.

Le verificatesi risoluzioni del rapporto di lavoro con parte dei 158 dipendenti occupati dall'1 gennaio 1981, all'atto cioè dell'assunzione della gestione, sono state determinate da dimissioni volontarie o da licenziamenti per giusta causa.

Non risulta, peraltro, che siano state proposte impugnative per i licenziamenti effettuati.

Si è rilevato, altresì, che l'azienda, avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto legge 3 dicembre 1977, numero 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, numero 18 e successive proroghe, ha nel tempo stipulato numero 293 contratti di lavoro a tempo determinato, avendone preventivamente ottenuto da questo Ispettorato — sussistendone le previste documentate condizioni e previo parere favorevole delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria — la prescritta autorizzazione, adeguando così gli organici alle esigenze derivanti dagli incrementi di flussi turistici in determinati e limitati periodi dell'anno.

È risultato, infine, che l'azienda ha effettuato nel tempo 66 promozioni interne, nel rispetto delle norme del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria, procedendo alla collocazione degli interessati nel superiore livello contrattuale.

Non sono stati denunciati né accertati casi di atti discriminativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, numero 300, né risulta che siano stati proposti ricorsi per violazione dell'articolo 13 della stessa legge.

La società ATA HOTELS gestisce in Provincia di Messina tre alberghi (S. Domenico e Capo Taormina e il Naxos Beach in Giardini) dei quali soltanto il S. Domenico Palace Hotel proviene dalla gestione ex SGAS. Gli accertamenti, pertanto, hanno riguardato quest'ultimo, e sui seguenti punti:

#### 1) RISPETTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Il personale dipendente, ai fini occupazionali è così distinto:

*a)* personale in pianta stabile che rappresenta l'ossatura dell'Azienda;

*b)* personale stagionale e, pertanto, fluttuante in relazione alle diverse e contingenti esigenze stagionali;

*c)* personale occasionale o extra di supporto in relazione ad esigenze occasionali o eccezionali.

Nell'arco di tempo sottoposto ad indagine, e cioè dal trasferimento della gestione della SGAS all'ATA HOTELS (periodo 1980 al 31 dicembre 1980), il personale ha subito le seguenti variazioni:

#### A - PERSONALE IN PIANTA STABILE

Dalle 80 unità lavorative assorbite dall'ATA HOTELS, alla data del 31 dicembre 1980, si è passati a 67 unità al 31 ottobre 1990 con questo iter: nel 1981 sono venute meno numero 5 unità di cui numero 3 per raggiungimento limiti di età degli interessati e numero 2 per dimissioni volontarie; nel 1985 si è registrato un calo di unità più consistente in quanto sono venuti meno numero 17 unità di cui numero 7 per raggiunti limiti di età, numero 2 licenziati per avere superato il periodo di comporto (malattia), numero 8 fatti uscire fuori dall'organico dell'Azienda e assorbiti da ditte cui l'ATA HOTELS ha concesso in appalto determinati lavori quali servizi di giardinaggio e manutenzioni varie; e ciò per una scelta politica di gestione per ridurre i costi.

Nel 1985, pertanto, l'Azienda aveva in forza numero 57 unità stabili. Tale situazione è rimasta cristallizzata fino al 31 dicembre 1987.

Da tale periodo la situazione è cambiata in quanto l'ATA HOTELS ha provveduto ad assumere numero 2 unità nel 1988 e numero 8 nel 1989; al 31 ottobre 1990 le unità sono salite a 69.

#### B - PERSONALE STAGIONALE (con contratto a termine)

Rientrando l'attività tra quelle a carattere stagionale, nel periodo compreso tra aprile e novembre di ogni anno l'Azienda si avvale della possibilità legale di assunzione, con contratto a termine, di personale che, mediamente, raggiunge numero 20 unità che assume seguendo tutta la procedura prevista in simili casi.

#### C - PERSONALE OCCASIONALE (o extra)

Rientrano in questa categoria quei lavoratori che vengono utilizzati in occasione di lavoro che, connesso con l'attività istituzionale dell'Azienda, postula la necessità di assunzioni tempestive per il carattere di eccezionalità per esigenze immediate (banchetti vari, matrimoni,

convegni, ecc.) e con prestazioni che dovrebbero esaurirsi nel limite temporale di uno, due o tre giorni. In realtà però, per quel che riguarda questo aspetto, la situazione non ha trovato riscontro nella previsione legislativa, regolatrice di tali rapporti particolari, suffragata dalla circolare del Ministero del lavoro numero 79/1983 del 17 giugno 1983 che si allega in copia.

È stato accertato, infatti, che il S. Domenico, ad eccezione di taluni casi, ha provveduto ad assumere personale quale occasionale (e denunciandolo all'ufficio di collocamento come tale) ma che, in effetti, ha utilizzato con carattere di continuità evitando, così, di assumere personale quanto meno stagionale o part-time.

Ma, nel tempo, il ricorso a tali assunzioni occasionali si è via via snaturato in quanto il S. Domenico ne ha fatto un uso non regolare.

Infatti, dalle poche unità inizialmente interessate, il fenomeno ha raggiunto il suo culmine nel periodo 1 marzo 1990 - 31 ottobre 1990 con l'assunzione di circa 190 unità lavorative "occasionali", che però, in molti casi, hanno prestato lavoro non per pochi giorni nel mese ma per diverse e continuative giornate e, a volte, per più mesi consecutivi, e ciò col consenso, si ritiene, anche delle organizzazioni sindacali, desumibile dal fatto che nessuna lamentela è stata avanzata in merito dalle stesse, le quali, anzi, hanno stipulato specifici accordi nella gestione di tali forme di avviamento (vedasi allegati verbali).

L'Ispettorato del lavoro di Messina, in relazione a tale anomalia, sta esaminando, caso per caso, la posizione di questi lavoratori occasionali per adottare i provvedimenti di competenza per quel che riguarda le violazioni alle norme sul collocamento al fine di riportare la situazione su un piano di normalizzazione.

Nessun altro provvedimento è in previsione dal momento che la posizione assicurativa e previdenziale del personale in questione è risultata regolare.

Per quel che riguarda il punto della interrogazione riguardante "cambi di qualifica e di mansioni ispirati soltanto da logiche clientelari ed al di fuori delle leggi sul collocamento", a parte la difficoltà, se non la impossibilità, di accettare la "logica clientelare", si fa presente che la questione riguarda l'Ufficio del lavoro il quale niente ha finora segnalato in merito, per cui, in assenza di un qualsiasi elemento

o punto di appiglio, in atto, non si può esprimere alcun giudizio o espletare un qualsiasi intervento».

*L'Assessore  
GIULIANA*

**ALTAMORE.** — *Al Presidente della Regione e all'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*, «premesso che in questi giorni si è svolto presso lo stabilimento petrolchimico di Gela uno sciopero di tre giorni dei lavoratori dell'indotto, organizzato dal Comitato di lotta, per respingere il piano Enimont, che comporterebbe per Gela la chiusura di interi impianti e la disoccupazione per migliaia di lavoratori;

considerato che nel corso dello sciopero, che aveva un obiettivo generale di difesa delle condizioni di sviluppo e di lavoro di un intero territorio, il direttore dello stabilimento, con un provvedimento palesemente odioso e mai preso nella storia, anche tormentata, di questa realtà industriale, decideva di non retribuire i lavoratori chimici degli impianti interessati per tutta la durata dello sciopero, con l'intento evidente di contrapporre i lavoratori tra di loro e di indebolire il movimento di lotta in difesa di una intera realtà industriale;

per sapere se non ritenga opportuno censurare tale comportamento intollerabile del direttore dello stabilimento, palesemente ostile verso gli operai e le esigenze di sviluppo del territorio di Gela; ed intervenire per far revocare il provvedimento dell'azienda e ripristinare nello stabilimento di Gela corrette relazioni sindacali ed operaie anche in previsione delle iniziative e manifestazioni di lotta che il territorio di Gela e la sua classe operaia saranno chiamati a vivere nei prossimi giorni per salvaguardare sviluppo, lavoro e reddito» (2314).

**RISPOSTA.** — «Nei giorni 31 agosto e 2 settembre 1990, a seguito di un'agitazione promossa dal personale appartenente ai consorzi di facchinaggio e di autotrasporto, sono state sospese le operazioni di spedizione di alcuni prodotti dello stabilimento petrolchimico di Gela.

'L'Azienda, nell'impossibilità di soddisfare gli impegni commerciali assunti, in un primo mo-

mento ha preso la decisione di fermare gli impianti di produzione dei relativi prodotti e messo in libertà, senza retribuzione, il personale interessato (numero 135 unità).

A seguito di un incontro fra le OO.SS. e i rappresentanti dei consorzi di facchinaggio, l'agitazione è stata sospesa e l'azienda ha riavviato

gli impianti richiamando al lavoro il personale prima sospeso.

Per quanto riguarda le giornate non retribuite, l'argomento sarà oggetto di prossimi incontri fra le OO.SS. e la Direzione aziendale».

*L'Assessore  
GIULIANA*